Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Venerdì 20 Ottobre — **Numero 244**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi **le avvertenze in** testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 367 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449; 8 agosto 1895, n. 486; 17 gennaio 1897, n. 9; 3 marzo 1898, n. 47;

Visto lo Statuto del Banco di Napoli, approvato con Nostro decreto del 15 ottobre 1895, n. 619;

Sentito l'Istituto interessato;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento generale del Banco di Napoli, composto di trecentosettantasette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Regolamento Generale del Banco di Napoli.

CAPITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Banco di Napoli esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali, delle dipendenze e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero, per speciali e determinati servizi, nei limiti delle operazioni consentite.

Art. 2.

Per la soppressione o istituzione di dipendenze del Banco in Napoli debbono osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 3, comma II, dello Statuto.

Art. 3.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione sono stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1897, n. 141.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga sia per il personale, sia per altro titolo o causa, dipendente dall'amministrazione suddetta.

Art. 4.

La Cassa di risparmio, sottoposta, a norma dell'articolo 12 dello Statuto, alla vigilanza del Ministro del Tesoro, è amministrata dal Direttore generale del Banco.

Il servizio della Cassa di risparmio può essere esteso, oltre che agli stabilimenti che lo hanno attualmente, anche ad altre sedi, succursali, dipendenze ed agenzie dell'Istituto.

Il Banco si rimborsa di tutte le spese relative all'esercizio della Cassa, sia per il personale, sia per ogni altro titolo o causa.

Gli utili della Cassa di risparmio sono ad essa devoluti interamente, osservate le norme stabilite dall'articolo 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546.

CAPITOLO II.

Organi del Banco.

—

Consiglio generale.

—

Art. 5.

Il Consiglio generale vigila sull'amministrazione del Banco, a norma dello Statuto.

Art. 6.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Napoli, entro il primo trimestre di ogni anno, in prima o seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'articolo 17 dello Statuto, è fatta con avviso del Direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e inoltre l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio d'amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso, quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del Tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri e al Ministero del Tesoro.

Agli effetti dell'articolo 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del Tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto.

Qualora per l'esaurimento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è rilasciato il giorno innanzi dal presidente del Consiglio alla residenza in Napoli dei consiglieri, i quali sono tenuti, all'uopo, a darne notificazione alla Direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è iscritto all'ordine del giorno dopo quelli che già vi si trovano segnati.

Art. 8.

Non esaurendosi l'ordine del giorno stabilito per la sessione ordinaria, entro il primo trimestre di ogni anno, il presidente del Consiglio generale chiede, in tempo opportuno, al Ministero del Tesoro, l'autorizzazione di continuare le sedute in sessione straordinaria.

Art. 9.

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero del Tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio d'amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Art. 10.

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'articolo 15 dello Statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i Consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 11.

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 12.

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che avvenissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal Consigliere più anziano di età; il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 13.

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattisi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita ai termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tal uopo il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avrà assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilità o d'incompatibilità, ai termini dello Statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio d'amministrazione.

Art. 14.

Agli effetti della ineleggibilità e della incompatibilità, di cui all'articolo 40 dello Statuto, la breve interruzione nel corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, considerato dalla legge con le parole *esposizione cambiaria permanente*, che è il fondamento della ineleggibilità e della incompatibilità sopraindicate.

Art. 15.

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, pei quali, ai termini dello Statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'articolo 16 dello Statuto stesso.

Art. 16.

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria,

nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possano tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 17.

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 18.

In ciascuna sessione ordinaria il Consiglio generale procede alla nomina di due revisori e di due supplenti, per l'esame dei conti dell'esercizio in corso.

Con l'avviso di convocazione, di cui all'articolo 7, il Direttore generale informa i revisori ed i supplenti — ove occorra — che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, a norma del regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, è posto a loro disposizione.

Art. 19.

Il Consiglio può delegare ad alcuno dei suoi componenti o ad apposite commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio d'amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la Presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'Ispettore governativo, almeno ventiquattro ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 20.

L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello Statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra.

Art. 21.

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 22.

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, che contiene solamente la proposta deliberazione e l'approvazione o il rigetto di essa.

Art. 23.

Il segretario del Consiglio generale stende il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è letto ed approvato dal Consiglio medesimo, con facoltà di delegarne l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella città di Napoli, è dovuto, esclusa ogni altra indennità, il rimborso delle spese di viaggio per un biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione di S. S. F. F. o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Napoli e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in località nelle quali non vi sia stazione ferroviaria è anche dovuto il rimborso delle spese di vettura.

Art. 25.

I revisori dei conti, nominati a tenore dell'articolo 18, possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal Direttore generale.

Consiglio d'amministrazione.

—

Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'articolo 27 dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 27.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di regola, una volta per settimana, a norma dell'articolo 24 dello Statuto. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal Direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo.

Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del Tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'articolo 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, verun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previo accordo coll'ispettore o col delegato sopra indicati.

Un impiegato della Direzione generale, scelto dal Direttore generale, è incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 28.

Ai Consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente in Napoli è dovuto, oltre ad una indennità di presenza in lire venti per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura fissata per i componenti il Consiglio generale a norma dell'articolo 24.

Art. 29.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono intervenire alla discussione e deliberare intorno agli affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende, o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia come patrocinatori dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra questi e l'Istituto medesimo.

Art. 30.

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva e firmato da tutti gli intervenuti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza, i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, dev'essere indicato altresì nel sunto delle deliberazioni da inviarsi al Ministero del Tesoro ai termini dell'articolo 10, allegato *P*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel *sunto* predetto.

Le proposte del Direttore generale, relative a nomine o promozioni, si votano per *si* e per *no* sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata sono comunicati al Ministero del Tesoro, secondo le disposizioni governative in vigore, e depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale incaricato dell'esecuzione.

Art. 31.

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione, nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 39, 40 e 41 dello Statuto, e sopraggiunti durante la loro gestione, è dichiarata dal Consiglio d'amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Art. 32.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidate

gli dallo Statuto ed alle altre di cui è parola nelle successive disposizioni del presente Regolamento:

a) determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuno degli stabilimenti dipendenti;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello Statuto, il Banco possa assumere nell'interesse dell'Istituto, dei pubblici stabilimenti o dei privati;

c) fissa la ragione dell'interesse, sia sulle operazioni di cui all'articolo 8 dello Statuto, sia sui conti correnti fruttiferi, determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi, stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto nei limiti e colle modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge, come pure determina e modifica i diritti sui depositi volontari a custodia di titoli e valori, verghe o monete d'oro e d'argento, nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti, o per ogni altro servizio;

e) delibera le spese, salve le attribuzioni del Direttore generale, di cui all'articolo 35;

f) determina i diritti da esigere per le copie di *bancali*, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti, e provvede sopra domande per cartelle di pegno ed altri titoli dispersi;

g) determina se le spese per lavori o forniture e se le locazioni o simili, per somma superiore a lire mille, debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni private od in economia, ed approva i progetti di capitolato oltre i contratti ad esso relativi;

h) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo Statuto e dal presente regolamento;

i) determina ogni anno, secondo l'importanza degli stabilimenti, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, nomina i commissari stessi, sulla proposta del Direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'articolo 74, lettera *e*, e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 107;

k) fa al Consiglio generale la relazione di cui all'articolo 20, comma terzo, dello Statuto, ed esamina e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

l) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto e del Credito fondiario in liquidazione;

m) esamina, in via preliminare, con l'assistenza dell'ispettore governativo, il bilancio al 31 dicembre di ciascun anno, e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, e discute ed approva lo stato di previsione delle spese per il nuovo esercizio e le relative eventuali variazioni, a mente degli articoli 29 e 32 del R. decreto 22 aprile 1897, n. 141; delibera, salva l'approvazione del Ministero del Tesoro, le norme per la compilazione del *castelletto*, e determina il limite di cui al successivo articolo 35; esercita, rispetto al Credito fondiario, le attribuzioni indicate nel decreto medesimo;

n) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili, che deve essere presentato al Consiglio generale a corredo della dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti.

Art. 33.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare al Direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purchè non si tratti di direttori di sedi o succursali, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

Art. 34.

Il Consiglio d'amministrazione delibera, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del Tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'articolo 50 del regolamento sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato e dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Direttore generale.

Art. 35.

Il Direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo Statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio d'amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

b) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio fino alla riunione ordinaria del Consiglio d'amministrazione.

c) ordina, nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

d) provvede, fino alla concorrenza di lire mille, e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, forniture, locazioni e simili ed alle spese eventuali e facoltative che non concernano il personale, dandone comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

e) presiede personalmente, o per mezzo di un suo delegato, agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato;

f) infligge la censura e sospende gli impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e con le norme stabilite dagli articoli 365, 366, 367, 368 e 370;

g) ordina, ai termini dell'articolo 29 dello Statuto, le improvvise verifiche al tesoro, alla cassa corrente, al portafoglio e alla guardaroba; ordina le ispezioni generali negli uffici della Direzione generale e negli stabilimenti, osservate le disposizioni dell'articolo 55; ordina del pari le inchieste speciali da compiersi tanto in quegli uffici, quanto negli stabilimenti: in tutti questi casi le persone incaricate sono da lui designate. Nel caso di ispezioni generali agli stabilimenti provvede acchè siano altresì contemporaneamente verificate tutte le agenzie ad essi aggregate;

h) dispone il rilascio dei duplicati dei titoli asseriti dispersi, ai termini dell'articolo 320, quando trattasi di somma superiore alle lire cento;

i) propone al Consiglio d'amministrazione le norme disciplinari per i servizi da istituirsi e le modificazioni alle norme per i servizi già esistenti;

j) acquista e vende i valori e le divise estere ed emette le tratte e gli assegni *(chèques)* per conto del Banco, nei limiti di legge e in conformità dello Statuto;

l) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione;

m) assiste, quando creda, personalmente od a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

n) provvede alla sostituzione temporanea dei preposti e dei cassieri delle dipendenze in Napoli, nei casi di assenza o di impedimento dei titolari, in analogia a quanto dispone l'articolo 29, comma dodicesimo, dello Statuto per le sedi e succursali;

o) esercita, rispetto al Credito fondiario del Banco in liquidazione, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle speciali, di che al regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1897, n. 141;

p) approva i *castelletti* deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che ecceda il limite determinato dal Con-

siglio di amministrazione, e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali di primo ordine con firme note sul mercato internazionale, ai termini degli articoli 35 o 36 del regolamento di che alla precedente lettera *o*;

q) propone al Consiglio d'amministrazione lo stato di previsione delle spese e le variazioni in esso occorrenti, durante l'esercizio, ai termini dell'articolo 32 del citato regolamento;

r) presenta al Consiglio d'amministrazione, per essere sottoposti al Consiglio generale, in conformità agli articoli 20 dello Statuto e 28, 29 e 31 del citato regolamento:

1° la relazione annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° il bilancio corredato da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite, correlata dall'inventario particolareggiato delle attività e passività del Banco;

s) presenta al Consiglio d'amministrazione, per l'azienda del Credito fondiario, il progetto di bilancio preventivo per le entrate e le spese annuali, il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio e il conto profitti e perdite, curando l'adempimento delle disposizioni dell'articolo 4 del citato regolamento.

Consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Art. 36.

A norma dell'articolo 31 dello Statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il Direttore generale nei casi di assenza o di impedimento. Esso è designato dallo stesso Direttore generale, che ne informa il Ministero del Tesoro.

Il Direttore generale può delegare ai consiglieri di nomina governativa attribuzioni permanenti, riguardanti determinati rami di servizio.

I consiglieri di nomina governativa hanno facoltà di dare, in armonia della delegazione ricevuta, le disposizioni che credano opportune agli uffici ed ai funzionari dell'Istituto, salvo ad informarne il Direttore generale.

Ad ogni effetto di legge e di regolamento, i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

Il biennio per la rinnovazione, di cui all'articolo 21 dello Statuto, è da valutarsi per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti reali di pari data, la rinnovazione ha luogo procedendosi al sorteggio.

Verificandosi interruzione per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Segretario generale.

Art. 37.

Il Segretario generale sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del Direttore generale.

Il Segretario generale può intervenire nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione, ma non può prendere parte alla discussione, se non richiesto. In nessun caso può prendere parte alla votazione.

CAPITOLO III.

Uffici propri della Direzione generale. Uffici e cariche annesse.

Disposizioni comuni.

Art. 38.

La Direzione generale è divisa nei quattro uffici seguenti:

1° Ufficio degli affari generali e servizi speciali;

2° Ufficio degli affari di banca e controllo dei fili;

3° Ufficio del contenzioso;

4° Ragioneria generale.

Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio d'amministrazione, il quale può ridurne il numero.

La sede di Napoli fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformità a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Il tesoro centrale e la cassa del Municipio di Napoli, esercitata dal Banco di Napoli, in conformità alla legge 14 maggio 1881, n. 198, sono aggregati alla sede anzidetta.

Al 1° ufficio è aggregato l'Economato centrale, che è incaricato: di accertare gli utili e le rendite e di far le spese per conto della Direzione generale, a norma delle istruzioni; di prendere esatta notizia di tutti i cespiti che compongono il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Banco, con l'obbligo della compilazione delle liste di carico e delle successive variazioni per la riscossione delle rendite patrimoniali; di tenere particolareggiato conto di tutto quanto si riferisca alla fornitura di carta, stampe, registri, ecc.

L'incaricato delle funzioni di economo centrale, per il suo operato e per quello degli impiegati dipendenti, assume le responsabilità stabilite per i ragionieri dal comma *b* dell'articolo 82.

Contenzioso e sue norme.

Art. 39.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, esamina, istruisce e dà parere sulle seguenti materie: Controversie fra il Banco ed i terzi - Affari di tasse ed imposte - Contratti - Appalti - Convenzioni - Svincoli di cauzioni - Rimborsi e duplicati di titoli dispersi o distrutti - Dichiarazioni da rilasciarsi ai terzi - Questioni riguardanti interpretazioni ed applicazioni di leggi in rapporto al Banco.

L'ufficio del contenzioso, prima di proporre al Direttore generale di accettare o di continuare una causa promossa da terzi, deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto, allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

Art. 40.

La difesa delle cause del Banco è affidata agli avvocati e procuratori che trovinsi iscritti nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'articolo 29 dello Statuto. L'albo si rinnova ogni cinque anni.

La destinazione pei singoli giudizi è fatta dal Direttore generale, e, per le cause contro i debitori degli stabilimenti, nei casi d'urgenza, dai rispettivi Direttori, con l'obbligo di riferirne al Direttore generale.

Le cause devono essere, per quanto sia possibile, equamente distribuite tra gli avvocati e procuratori inscritti nell'albo.

Nei casi di eccezionale importanza, il Direttore generale può ricorrere altresì al patrocinio di avvocati non inscritti nell'albo.

Art. 41.

Spetta esclusivamente al Consiglio d'amministrazione di stabilire i compensi dovuti ai difensori del Banco, così nel caso di vittoria totale o parziale, come nel caso di soccombenza, come pure nel caso in cui non venga emessa alcuna sentenza.

Il compenso non può in nessun caso eccedere l'importo di quello che potrebbe essere liquidato dall'autorità giudiziaria a carico della parte soccombente.

I procuratori non possono pretendere che i diritti e le spese rispettivamente stabiliti ed ammessi dalla tariffa giudiziaria, esclusa ogni altra indennità.

Gli avvocati e procuratori, nell'assumere la difesa delle cause del Banco, restano obbligati ad accettare le liquidazioni e tas-

sazioni del Consiglio d'amministrazione, senza che possano reclamare in via giudiziaria.

Art. 42.

Spetta al Consiglio d'amministrazione decidere sui giudizî da introdursi, sui gravami da produrre o da rinunziare, e sulle transazioni dei giudizi pendenti, nei limiti dello Statuto, sui concordati giudiziarî, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni e sui concorsi ad asta pubbliche per garantire crediti dell'Istituto.

Nei casi di concordati giudiziarî, quando il valore superi lire trentamila, la deliberazione deve essere presa ad unanimità di voti, e deve essere comunicata al Consiglio generale nella prima adunanza.

Per giudizî di cognizione contro i debitori dell'Istituto per crediti derivanti da cambiali o da altri titoli di credito, e per la procedura di esecuzione mobiliare e immobiliare, provvedono i direttori degli stabilimenti ai quali il credito appartenga.

I giudizî per dichiarazione di fallimento debbono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 43.

Il direttore generale dispone le anticipazioni e i pagamenti finali delle spese giudiziarie e delle competenze dei procuratori, e provvede per le spese e gli onorari ai notai, a tenore delle tariffe giudiziarie e notarili, o secondo gli accordi con essi interceduti.

Art. 44.

Gli avvocati incaricati della difesa delle cause, devono trasmettere ai direttori, dai quali abbiano ricevuto l'incarico, una particolareggiata relazione sullo stato delle cause loro affidate, appena sia stato emesso un provvedimento dall'autorità competente, e, in ogni caso, una relazione sullo stato dei giudizi loro affidati, per ciascun trimestre.

Debbono poi, in ciascun semestre, rendere conto delle anticipazioni ricevute per le cause tuttora in corso.

Art. 45.

I capi degli stabilimenti del Banco fanno tenere, alla fine di iogn decade, alla Direzione generale un elenco degli effetti commerciali caduti in sofferenza e degli altri crediti non soddisfatti, con la indicazione dei difensori incaricati dei relativi giudizi, e, in ogni trimestre, una relazione sullo stato delle liti.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, ne prende nota sul registro dei giudizi, di cui all'articolo 47.

Art. 46.

I direttori degli stabilimenti, oltre quanto è determinato negli articoli 40, 42, e 43, invigilano l'opera dei difensori incaricati e provvedono a che sia tenuto un elenco (pandetta) dei debitori, con la esatta indicazione dello stato dei giudizi, ed uno scadenziere delle ipoteche pubblicate.

Art. 47.

L'ufficio del contenzioso, presso la Direzione generale, tiene uno speciale registro di tutti gli atti giudiziarî, che vengano intimati al direttore generale, ed un registro di tutti i giudizî, nei quali sia interessato l'Istituto, da cui risultino, distintamente per stabilimento, il nome degli attori o convenuti, quello del difensore, l'oggetto del giudizio, le fasi per cui si svolge, e tutte le altre notizie ed adempimenti stabiliti dalle istruzioni all'uopo emanate.

Art. 48.

L'ufficio del contenzioso è tenuto a presentare al direttore generale, che ne dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione, una relazione trimestrale sullo stato delle liti e sulle cagioni che ne facciano indugiare la definizione.

Art. 49.

Il ragioniere generale e l'incaricato delle funzioni di economo centrale, ciascuno per la parte che li riguarda, devono rimettere in tempo utile all'ufficio del contenzioso le notizie relative alle varie tasse ed imposte che siano a carico dell'Istituto.

Ragioneria Generale.

Art. 50.

La Ragioneria generale è, sotto la vigilanza del Direttore generale, alla dipendenza del ragioniere generale, il quale provvede, sotto la sua responsabilità personale, al regolare andamento degli ufficî che la compongono, ed esercita il sindacato e la sorveglianza sulle ragionerie degli stabilimenti e sugli altri uffici soggetti a controllo, secondo le rispettive norme disciplinari.

Art. 51.

Alla Ragioneria generale sono aggregati i servizî dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle degli economati, e del controllo delle attività immobilizzate e delle sofferenze nuove ammortizzate, a norma di legge.

Essa è tenuta a denunziare agli altri uffici della Direzione generale, secondo la loro competenza, i crediti, la liquidazione dei quali non proceda regolarmente.

Tiene in evidenza la contabilità riassuntiva della Cassa di risparmio e del relativo patrimonio, distintamente e separatamente da quello del Banco.

Art. 52.

Il ragioniere generale sottoscrive e sottopone all'approvazione del direttore generale le situazioni generali del Banco, e provvede alla compilazione del bilancio, dell'inventario, della dimostrazione delle spese, delle perdite e dei profitti dell'esercizio, nonchè dello stato di previsione della spesa, a norma degli articoli 28, 29 e 32 del regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 18 del presente regolamento, in quanto concerne il bilancio.

Propone al direttore generale le modificazioni e le riforme che ritiene necessarie nei servizî dell'Istituto, e dispone, di accordo coll'amministrazione centrale, i lavori contabili occorrenti.

Art. 53.

Il ragioniere generale, per gli esami e per gli accertament di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed all'articolo 29 del regio decreto citato nell'articolo precedente, deve mettere a disposizione dei rappresentanti l'ufficio centrale governativo d'ispezione i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessarî.

Ispettori ed Ispezioni.

Art. 54.

Gli ispettori del Banco sono alla diretta dipendenza del direttore generale.

Essi sono tenuti a disimpegnare tutti gli incarichi che egli creda opportuno loro affidare.

Art. 55.

Nelle ispezioni generali agli stabilimenti dell'Istituto, l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiano, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi della condotta degli impiegati in relazione ai loro doveri d'ufficio.

Presentando al capo dello stabilimento la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

Dei risultati dell'ispezione, l'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto del quale viene data comunicazione all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto.

I risultati stessi sono portati a cognizione del Consiglio d'amministrazione, in quanto essi richieggano provvedimenti di com-

petenza del Consiglio medesimo, ai termini dell'articolo 27 dello Statuto, e, generalmente, in quanto lo possano interessare.

Art. 56.

L'ispettore in missione ha facoltà di assistere, ai termini dell'articolo 35, lettera *m*, come delegato del Direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 57.

L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale emerga dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dai registri.

Deve altresì assumere riservatamente informazioni sui clienti del Banco, riferendone al Direttore generale.

Art. 58.

Niun provvedimento può essere preso dall'ispettore in missione, senza autorizzazione della Direzione generale.

Archivio generale.

—

Art. 59.

Un impiegato della Direzione generale esercita le funzioni di archivista.

Nell'archivio generale sono conservati tutti i titoli e le scritture, che il Consiglio d'amministrazione e la Direzione generale dispongano che vi siano custoditi.

Art. 60.

L'archivista rilascia le copie di estratti, che gli siano richieste, riscuota i diritti relativi e ne rilascia ricevuta dal libro a matrice, dandone conto, il tutto a norma di speciali istruzioni.

Art. 61.

L'archivista, sotto la sua più stretta responsabilità, a richiesta degli uffici del Banco, è tenuto ad accertare la esistenza delle partite accese per tutte le specie di titoli, per gli avanzi sui pegni venduti, quando non sieno prescritti, per i residui di credito sui depositi per risparmio, ecc. È tenuto inoltre ad eseguire tutte le operazioni di discarico sulle scritture conservate in archivio.

Tesoro centrale.

—

Art. 62.

Nel Tesoro centrale si conservano:

a) i fondi di scorta eccedenti i bisogni di cassa dei vari stabilimenti, nei limiti fissati dalla legge, e i fondi della riserva metallica non custoditi nelle casse degli stabilimenti medesimi; i depositi cauzionali, i titoli pubblici di proprietà del Banco, acquistati a norma dell'articolo 11 dello Statuto, che non siano custoditi nel Tesoro degli stabilimenti; le attività della Cassa di risparmio, investite a norma dell'articolo 12 dello Statuto stesso, ed in genere tutti quei titoli, depositi e valori dei quali si reputi conveniente la custodia nelle casse centrali;

b) i biglietti del Banco da presentarsi alla Cassa speciale, di cui all'articolo 68.

Possono conservarsi nel Tesoro centrale anche le scorte degli stampati soggetti a rendiconto, per la fornitura agli stabilimenti dell'Istituto (fodi, assegni, vaglia, ecc.).

Art. 63.

Le chiavi del Tesoro o cassa di riserva centrale sono tre, a congegni differenti, e sono custodite: una dal direttore della sede di Napoli, l'altra dal cassiere del Tesoro centrale, e la terza dal Direttore generale o dal suo delegato.

Le chiavi delle casse correnti sono parimenti tre, a congegni differenti, e sono tenute: Una dal direttore della sede, l'altra dal cassiere, e la terza dal ragioniere.

Art. 64.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato. Questo, chiuso in piego suggellato con il bollo del Banco, e firmato sulle ripiegature dai funzionari, di cui nell'articolo precedente, è conservato, sotto la propria responsabilità, dallo stesso detentore della chiave di uso ordinario.

Art. 65.

Nei registri contabili ed in un libro, da conservarsi nel Tesoro stesso, è presa nota di ciascuna operazione di immissione e di estrazione, con menzione sul detto libro, sottoscritta, di volta in volta, dai detentori delle chiavi.

Art. 66.

La sede di Napoli, cui il Tesoro centrale è aggregato, in seguito ad ordine scritto del Direttore generale, somministra agli stabilimenti del Banco i valori e gli stampati soggetti a rendiconto.

Le spedizioni sono fatte nei modi e con le cautele determinate dalla Direzione generale, in base a speciali istruzioni.

Art. 67.

I biglietti logori o danneggiati che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere dello stabilimento ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisca l'annullamento e sono anche perforati, dal cassiere stesso, in ciascuna metà, ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel Tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale di cui all'articolo seguente.

Cassa speciale per i biglietti del Banco.

—

Art. 68.

Il servizio della Cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernano.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio d'amministrazione, stabiliscono come e da chi debba essere fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

CAPITOLO IV.

Sedi, succursali, dipendenze ed agenzie.

—

Amministrazione.

—

Art. 69.

A capo di ogni sede o succursale del Banco è un direttore

Le dipendenze del Banco in Napoli sono rette da impiegati di grado non inferiore a quello di segretario.

Art. 70.

In caso di assenza o d'impedimento del Capo dello stabilimento, esso è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal Direttore generale, ai termini dello Statuto.

In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede spetta al segretario, o quella della succursale o dipendenza al funzionario di maggior grado, o, nello stesso grado, di maggior anzianità, dopo quello che la regga, escluso il cassiere.

Art. 71.

Le sedi e le succursali, hanno, in generale, identiche attribuzioni. Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 33, 35, 36 e 37 dello Statuto.

Art. 72.

Le dipendenze del Banco in Napoli esercitano i seguenti servizi:

la dipendenza Pietà, il servizio apodissario e quello di pe-

gnorazione su pietre fine, su oggetti d'oro e d'argento, o su metalli vili, e cioè, bronzo, rame, ferro e simili;

la dipendenza Spirito Santo, il servizio di pegnorazione sopra oggetti d'oro e d'argento;

la dipendenza Donnaregina, il servizio di pegnorazione di pannine, escluse le lane;

la dipendenza Galleria Umberto I, il servizio di pegnorazione su gioie ed oggetti d'oro e d'argento; la emissione di vaglia cambiari; la estinzione di titoli nominativi; le anticipazioni su titoli e il cambio di biglietti; il servizio di ricevitoria e quello di cassa della provincia di Napoli, finchè il Banco conservi questo incarico.

Art. 73.

Tanto alle sedi e succursali, quanto alle dipendenze ed alle agenzie, sopra deliberazione del Consiglio d'amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello Statuto e del presente regolamento.

Direzione.

Art. 74.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo Statuto e dal presente regolamento:

a) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi dello stabilimento e delle agenzie da esso dipendenti;

b) corrisponde col Direttore generale e con qualsiasi autorità, per gli affari che riguardino lo stabilimento;

c) conserva, oltre quella del tesoro, anche una chiave delle casse interne, coi rispettivi duplicati;

d) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del Direttore generale, riferendone a questo immediatamente;

e) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto, in numero superiore della metà a quello dei commissarî assegnati allo stabilimento dal Consiglio d'amministrazione;

f) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escano dai confini dell'ordinaria amministrazione;

g) conserva, con le norme stabilite dall'articolo 34 del regolamento, approvato con regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative, ai termini del successivo articolo 35;

h) esamina ed approva le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

i) dispone gli atti preparatorî d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;

k) sindaca, coi mezzi che crede più acconci, l'opera dei periti estimatori;

l) provvede a che le operazioni di vendita dei pegni si effettuino regolarmente, così nell'interesse del Banco come dei pegnoranti;

m) infligge la censura e sospende gli impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e con le norme stabilite dagli articoli 365, 366, 367, 368 e 370;

n) fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col Direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

o) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi dello stabilimento, e sulla condotta e capacità del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite

Art. 75.

Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie, e il movimento economico del territorio in cui lo stabilimento svolga la propria azione, nei rapporti del credito, riferendone alla Direzione generale.

Art. 76.

Ha l'obbligo di accertarsi, con verifiche *particolareggiate ed improvvise*, in numero di due almeno ogni anno, delle consistenze di cassa, guardaroba, e portafoglio, e di provvedere a che tutte le scritture siano tenute regolarmente ed in corrente.

Ogni mattina, prima che incominci il negoziato, eseguisce la verifica dei valori estratti dal tesoro per le occorrenze del giorno, ed ogni sera eseguisce un esatto riscontro dei valori che vi si immettano: ciò sempre con l'intervento del commissario di sconto detentore della terza chiave.

Egli, salvo quanto è disposto dall'articolo 87, per la responsabilità del cassiere, è responsabile del numerario, biglietti, titoli e di ogni altro valore esistenti nel tesoro dello stabilimento, previa regolare consegna.

Art. 77.

Provvede sulle domande di proroghe a vendita di pegni, scaduti e non riscattati.

Dispone il rilascio dei duplicati dei titoli asseriti dispersi, riferibili a pegno di oggetti, previe le formalità e le cautele richieste dal regolamento e dalle istruzioni, accettando opportuna malleveria, quando trattisi di somma non superiore alle lire cento, o riferendo alla Direzione generale per le somme maggiori.

Art. 78.

Vista le copie conformi dei titoli nominativi ed i certificati rilasciati dallo stabilimento.

Art. 79.

Il direttore dispone per il pagamento:

a) degli sconti e delle anticipazioni;

b) degli interessi sui conti correnti;

c) delle spese di protesto degli effetti cambiarî;

d) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'amministrazione centrale;

e) delle spese di giudizio liquidate e riconosciute regolari dall'amministrazione centrale;

f) provvede per gli esiti già approvati dall'amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni, non oltrepassino le lire 100: per quelle che superino detta somma, deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale;

In caso d'urgenza detto limite è aumentato a lire 200, purchè se ne riferisca immediatamente al Direttore generale per l'opportuna ratifica;

g) provvede al pagamento delle spese, dichiarate obbligatorie dal Consiglio d'amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative;

h) compie tutti gli incarichi e le pratiche amministrative, inerenti al servizio del credito fondiario in liquidazione, affidategli dal Direttore generale, a norma dell'articolo 118.

Segreteria.

Art. 80.

Nelle sedi, un segretario, alla immediata dipendenza del Direttore:

a) provvede alla regolare tenuta dell'archivio, del quale prende analoga consegna ed è responsabile;

b) tiene il protocollo giornaliero delle carte di entrata e di uscita;

c) comunica e trasmette a tutti gli altri uffici dello stabilimento le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;

d) trascrive o fa trascrivere le lettere, le ordinanze ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore, qualora non abbia egli stesso tale incarico;

e) redige la corrispondenza d'ordine amministrativo e la presenta alla firma del direttore;

f) provvede alla spedizione della corrispondenza;

g) custodisce i suggelli d'ufficio;

h) compila i verbali delle verifiche che compia il direttore;

i) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale di servizio;

l) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc;

m) compie ogni altro incarico affidatogli dal direttore;

n) assume la reggenza temporanea della sede, ai termini dell'articolo 70 del presente regolamento.

Art. 81.

Nelle succursali, le funzioni di cui all'articolo precedente, in quanto occorra, sono disimpegnate o dallo stesso direttore o da uno degli impiegati che vi siano addetti, da lui scelto, d'accordo con la Direzione generale.

Ragioneria.

—

Art. 82.

A capo dell'ufficio di ragioneria è posto un ragioniere.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:

a) registra, controlla e dà notizia di tutte le operazioni contabili dello stabilimento, secondo le speciali istruzioni;

b) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello dei suoi impiegati e rappresentanti, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia o per negligenza od errore. Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e di quelle del presente regolamento, non escludono quelle che i detti impiegati e rappresentanti abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

c) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante lo stabilimento;

d) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

e) tiene i conti correnti degli effetti all'incasso per conto di terzi;

f) tiene il giornale e tutti gli altri registri di scrittura analitica e riassuntiva, determinati dalle istruzioni di servizio;

g) tiene il registro-inventario degli oggetti mobili e degli arredi d'ufficio;

h) conserva, nelle dipendenze del Banco in Napoli, una delle chiavi del tesoro, nonchè delle casse interne, coi rispettivi duplicati.

Cassa e custodia delle chiavi.

—

Art. 83.

A capo dell'ufficio di cassa è posto un cassiere.

Il cassiere:

a) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;

b) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria, quanto di quella dei suoi aiutanti e commessi, i quali, ciò nonostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore.

Art. 84.

Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso Tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal detentore della terza chiave, il quale deve pure apporre la propria firma sul verbale relativo.

Art. 85.

Negli stabilimenti dove si esorciti il servizio della pegnorazione, ma non siavi il guardaroba, ne assume le attribuzioni il cassiere.

Art. 86.

Gli scudi (esemplari) delle fedi di credito, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (chèques) e gli altri stampati soggetti a rendiconto, sono conservati nel Tesoro, e ne è estratta, volta per volta, quella quantità che possa bisognare per le occorrenze del giorno.

Art. 87.

Oltre le responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e a quelle del presente regolamento, il cassiere è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e legittimità dei titoli, biglietti, numerario e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel Tesoro, e di quelli spediti ad altra cassa dell'istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissari, vaglia ed assegni cambiari, ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 88.

Il cassiere fa eseguire, a sua cura e responsabilità, i protesti cambiari, incaricandone ufficiali di sua speciale fiducia, verso il corrispettivo degli onorari e spese da commisurarsi in base alla tariffa determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Il direttore ha però la facoltà d'inibire che il cassiere si valga di ufficiali, contro i quali vi sieno fondati motivi di lamenti, per abituale negligenza, inurbanità verso il pubblico, od altre più gravi ragioni. Del provvedimento deve essere data immediatamente notizia alla Direzione generale.

Art. 89.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto é stabilito nel presente regolamento.

Art. 90.

Le chiavi del tesoro sono tre, e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al commissario di turno per le sedi e succursali, ed al ragioniere per le dipendenze in Napoli, conformemente al disposto degli articoli 74, 82, 83 e 103 del presente regolamento.

Art. 91.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in plichi suggellati da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i plichi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal detentore della terza chiave.

Art. 92.

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro più stretta responsabilità, e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

Guardaroba.

—

Art. 93.

Presso gli stabilimenti, nei quali la speciale importanza del servizio lo richieda, funzionano le guardarobe per la conserva-

zione dei pegni. Di esse ha la gestione un impiegato del Banco col grado di guardaroba.

Art. 94.

La gestione delle guardarobe si divide in due conti: *Attivo* e *Passivo*, ciascuno dei quali dura alternativamente un anno.

I pegni di conto attivo si tengono distinti da quelli di conto passivo, in modo che, coll'avvicendarsi dei due conti, l'intera gestione resti liquidata in due anni.

Art. 95.

Il guardaroba è materialmente responsabile verso il Banco di qualunque mancanza che avvenga nelle guardarobe per fatto suo o per fatto dei suoi dipendenti, impiegati od inservienti, o fiduciarî, per malizia, per negligenza od errore.

La responsabilità del guardaroba non esclude quella che i detti impiegati ed inservienti abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per debito del loro ufficio.

Art. 96.

Il guardaroba risponde dei pegni dal momento in cui sono a lui consegnati dall'estimatore, sino a quando non avvenga il dispegno o la vendita.

Estimatori.

Art. 97.

Gli estimatori sono retribuiti o con stipendio fisso o con assegno o con provvigione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Commissioni di sconto.

Art. 98.

Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, a norma dell'articolo 36 dello Statuto, viene determinato dal Consiglio d'amministrazione, a seconda dell'importanza degli affari locali.

Art. 99.

Il Direttore generale, su proposta del direttore dello stabilimento, determina il numero delle tornate delle commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbano aver luogo.

Art. 100.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni della commissione di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 101.

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato. Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 102.

Il turno di servizio è stabilito in principio dell'anno dal direttore, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente eguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore.

In casi eccezionali si può ammettere qualche inversione o sostituzione nel turno.

Art. 103.

Nella seconda settimana di turno, ciascun commissario di sconto deve prestare anche il servizio d'assistenza all'apertura e chiusura giornaliera delle casse, osservate le disposizioni dell'articolo 84. A tale scopo egli riceve in consegna le chiavi dal collega che lo precede.

Art. 104.

Uno dei commissari funziona da segretario della commissione, iscrivendo di suo pugno sugli stati di presentazione gli effetti ammessi e respinti, ed indicandovi la quantità e l'ammontare complessivo degli uni e degli altri.

Art. 105.

Non intervenendo in un'adunanza della commissione di sconto uno dei commissari di turno, il direttore provvede a sostituirlo.

Art. 106.

Ai commissari è corrisposta una indennità di presenza di lire dieci per ciascuna tornata di sconto cui prendano parte.

Essi inoltre, per il servizio di apertura e chiusura delle casse, hanno diritto, per ciascuna giornata, ad altra indennità di lire dieci presso le sedi e di lire cinque presso le succursali.

Qualora fra l'apertura e la chiusura ordinaria occorresse di aprire straordinariamente la cassa, per contingenze accezionali, i commissari di turno, detentori della chiave, non hanno diritto ad altri compensi.

Art. 107.

Il direttore dello stabilimento ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le ragioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello Statuto, e ciò agli effetti dell'articolo 32, comma *i*, del presente regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio, per guisa che quel commissario non possa più prendere parte ai lavori della commissione.

Art. 108.

Quando per morte, dimissione o decadenza, si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il consiglio di amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il nome di un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

Agenzie.

Art. 109.

Le agenzie, previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 dello Statuto, dipendono dallo stabilimento cui sono aggregate per determinazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 110.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) ricevimento delle domande per l'ammissione al fido e per lo sconto di effetti commerciali dei clienti domiciliati nella circoscrizione assegnata a ciascun'agenzia, per trasmetterle allo stabilimento da cui dipendono, con particolareggiate informazioni sulle qualità e sullo stato economico dei presentatori e coobbligati, ed eventuale consegna o rimessione della valuta corrispondente allo scontista;

b) sconto dei buoni del Tesoro e delle cedole dei titoli, sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

c) riscossione degli effetti e dei recapiti di commercio per conto degli stabilimenti e corrispondenti dell'Istituto;

d) riscossione degli effetti ricevuti per l'incasso e consegna o rimessione della valuta al creditore, sotto la deduzione della provvigione e delle spese, a norma del presente regolamento;

e) emissione e pagamento di vaglia cambiarî;

f) pagamento dei titoli apodissari e degli assegni emessi dai rappresentanti e corrispondenti del Banco;

g) ricevimento di commissioni, da eseguirsi per mezzo dello stabilimento da cui dipendono, per compra e vendita di titoli quotati in borsa, a norma degli articoli da 242 a 247.

Eseguiscono la riscontrata e tutte le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, fossero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'articolo 73.

Debbono fornire allo stabilimento da cui dipendono tutte quelle notizie ed informazioni di cui fossero richieste, nell'interesse dell'Istituto.

Art. 111.

A ciascun'agenzia sono addetti:

a) un agente con grado non inferiore ad ufficiale;

b) un impiegato con le funzioni di cassiere, salvo al Consiglio d'amministrazione di assegnarvi uno o più applicati, secondo le esigenze del servizio.

Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di alcuno di essi, o quando ve ne sia urgenza nell'interesse del servizio, il capo della sede o succursale, cui deve esserne dato avviso con telegramma, provvede a sostituirli con funzionarî, possibilmente di pari grado, e ne informa la Direzione generale.

Art. 112.

L'agente risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità di tutte le operazioni, nonchè della verità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per di lui mezzo;

a) eseguisce gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende, e corrisponde direttamente col medesimo, nonchè con le autorità locali e coi terzi per gli affari dell'agenzia;

b) cura che le operazioni di competenza dell'agenzia abbiano rapido e corretto svolgimento;

c) esamina i titoli apodissarî contenenti girate condizionate, e provvede a che gli adempimenti necessarî siano eseguiti;

d) conserva una delle chiavi della cassa, di cui l'altra è affidata al funzionante cassiere, e riscontra i valori che vi s'immettano od estraggano, prendendone nota nel registro relativo con dichiarazione firmata da lui e dal cassiere: tale registro è custodito nella cassa;

e) provvede a che le scritture siano tenute regolarmente ed in corrente;

f) firma insieme al cassiere tutti gli stati e documenti contabili da inviare allo stabilimento da cui dipende; spedisce giornalmente allo stesso stabilimento la situazione di cassa, in cui riassume tutte le operazioni del giorno, nonchè una nota in cui dà conto delle diverse operazioni e scritturazioni, allegandovi i titoli estinti e tutti i documenti di introito e di esito;

g) provvede alle spese di esercizio, nei limiti stabiliti dal direttore della sede o succursale, e ne rende conto a norma delle istruzioni;

h) fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende, e con riguardo alle consuetudini locali;

i) cura di accrescere la clientela del Banco e di dare sviluppo alle operazioni, tenendo conto dei bisogni locali, e segue l'avvicendarsi degli affari che tolgano od aggiungano credito ai singoli clienti del Banco, riferendone, ove occorra, al direttore da cui dipende.

Art. 113.

Il funzionante cassiere ha tutti gli obblighi e le responsabilità stabilite per i cassieri.

Art. 114.

Le contabilità delle agenzie, e le loro consistenze in biglietti, numerario, effetti e valori, sono incluse nei bilanci della sede o succursale, da cui dipendono.

Art. 115.

Le agenzie tengono i seguenti libri:

a) libro giornale di cassa, distinto per introito ed esito;

b) libro o registro in cui si annotano i valori immessi od estratti dalla cassa;

c) scadenziere per gli effetti all'incasso.

Tengono poi tutti quegli altri registri che possano essere riconosciuti necessarî e che siano indicati con speciali istruzioni.

Art. 116.

La sede o succursale, da cui le agenzie dipendono, tiene una scrittura ausiliaria per ciascuna di esse, e, con la scorta degli stati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni.

Art. 117.

Il direttore della sede o succursale, da cui l'agenzia dipende, è responsabile del regolare andamento di essa, ai termini dello Statuto e del regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verificazioni presso l'agenzia, o personalmente, o per mezzo di un suo delegato.

Assegna all'agenzia le somme occorrenti per le spese di esercizio, previa autorizzazione della Direzione generale.

Ha verso il personale delle agenzie le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo Statuto e dal regolamento verso gli impiegati suoi dipendenti.

Assegna, intesa l'Amministrazione centrale, il fondo di cui l'agenzia può disporre per lo sconto di cedole e buoni del Tesoro.

Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia per il servizio di cassa ed il versamento alla sede o succursale delle somme che eccedano i bisogni dell'agenzia medesima.

CAPITOLO V.
Funzioni ed operazioni.

Disposizioni generali.

Art. 118.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nel titolo II dello Statuto possono essere esercitate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, dalle sedi, succursali, dipendenze ed agenzie dell'Istituto, tranne quelle riservate all'Amministrazione centrale, a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

Per effetto della liquidazione del credito fondiario, agli stabilimenti del Banco possono essere, dal Direttore generale, affidati tutti quegli incarichi o pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, che creda opportuno, salve, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Sconti ed anticipazioni.

Art. 119.

Per le guarentigie delle operazioni di sconto debbono osservarsi le norme stabilite dal regio decreto 22 aprile 1897, n. 141.

Art. 120.

La persona ammessa al fido, ai termini dell'articolo 33 del regio decreto citato nell'articolo precedente, deve apporre la propria firma e far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dal cassiere.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso lo stabilimento.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.

Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto può richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del cassiere, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve indicarne la paternità e il domicilio.

Art. 121.

In nessun caso possono essere ammesse allo sconto cambiali senza la deliberazione della commissione.

Art. 122.

Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non più di quattro mesi e debbono essere munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

La valutazione delle firme deve essere fatta con la più rigorosa oculatezza.

Art. 123.

Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dai rispettivi mariti, ammenochè non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Art. 124.

La commissione di sconto nota sullo stato di presentazione l'ammissione o il rifiuto delle cambiali, seduta stante, e lo firma.

Le cambiali ammesse allo sconto sono contrassegnate, pure seduta stante, dal segretario della commissione.

Delle deliberazioni della commissione viene redatto, sopra speciale registro, processo verbale sommario, che è sottoscritto da tutti i componenti di essa.

Art. 125.

La girata a favore del Banco deve essere datata e controsegnata, per ogni stabilimento, con una numerazione progressiva annuale impressa con bollo speciale

Art. 126.

Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso gli stabilimenti a mezzo del cassiere e del ragioniere, in conformità alle norme di servizio.

Art. 127.

Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del cassiere, e debbono essere accompagnate da una o più distinte firmate dal presentatore.

Un esemplare, o una copia di essa firmata dal direttore e dal cassiere deve essere spedito alla Direzione generale: un esemplare o l'originale, secondo i casi, serve per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.

Nel caso di risconto può tenersi il conto soltanto per presentatore.

Art. 128.

Il cassiere:

a) ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilità, che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, richiesti dal Codice di commercio;

b) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della insufficienza del bollo graduale e della mancanza della indicazione della residenza o domicilio del presentatore;

c) forma lo stato di presentazione per la commissione, a norma delle istruzioni;

d) dopo l'esame delle cambiali, da parte della commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali, a sua cura, sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;

e) vista le cambiali ammesse dalla commissione di sconto, ed è responsabile della capacità giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla commissione fossero specialmente indicati.

Art. 129.

Il ragioniere:

a) liquida lo sconto, a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e ritenendo per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;

b) ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione, determinate dalle istruzioni.

Art. 130.

Il direttore, ricevendo dal cassiere lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

Egli inoltre deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della commissione.

Art. 131.

È vietato ai direttori:

a) di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della commissione di sconto, in conformità all'articolo 121;

b) di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, sino ad estinzione del debito transatto;

c) di fare nuovi sconti a favore di debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, sino a che tali esposizioni non sieno estinte, considerandosi chiusi i relativi fidi; come pure a favore di debitori morosi del Banco o del suo credito fondiario.

Art. 132.

Le formalità indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonchè, in quanto sieno applicabili, allo sconto dei buoni del Tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni e delle note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite o da depositi franchi, in conformità all'articolo 6 dello Statuto.

Per lo sconto dei buoni del Tesoro e delle cedole dei titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni, provvede il direttore senza che intervenga la commissione di sconto.

Art. 133.

I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

Art. 134.

L'anticipazione contro pegno, di titoli o valori, a norma dell'articolo 7 dello Statuto, ha la forma di un conto corrente liquidabile di sei in sei mesi, salvo, per i buoni del Tesoro a lunga scadenza, il disposto dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111. Gli interessi, tanto a debito quanto a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno

Però sulle somme inferiori a lire cinquemila è percepito, in ogni caso, un minimo di quindici giorni d'interessi.

Nel caso in cui per i buoni del Tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 135.

Il valore delle merci sulle quali si fanno le anticipazioni deve essere accertato dai periti e magazzinieri designati dal Banco.

Art. 136.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dall'Amministrazione centrale, per mezzo di cartello, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli;

3° il valore determinato in base al listino di borsa o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge,

nonchè la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, del ragioniere, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del dieci per cento dei valori depositati, di diminuire proporzialmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di otto giorni, in seguito a semplice avviso.

8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli o di altri valori pegnorati.

Art. 137.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di otto giorni, di cui al numero 7 dell'articolo precedente, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli e i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti pel traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti un'eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'articolo 1838 del Codice civile.

Art. 138.

Per le anticipazioni che si chiedano sopra titoli nominativi il titolare deve dichiarare nelle forme di legge di cederli al Banco e di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facoltà all'Istituto di ritirare, per proprio conto, dall'Amministrazione del debito pubblico le corrispondenti cartelle che egli dichiara di aver ceduto all'Istituto stesso.

Art. 139.

Per le anticipazioni sopra titoli intestati ad enti morali, è necessario il consenso delle autorità tutorie, a norma delle leggi speciali.

Art. 140.

Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo dello stabilimento può ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura e spese della parte interessata, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.

Però i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.

Art. 141.

Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.

Il perito ed il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualità e quantità dei valori e delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, ed il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Il ragioniere risponde della esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 142.

È data facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole scadute e di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo Statuto por le anticipazioni; e il Banco può incaricarsi, mercè il pagamento di una provvigione, che viene determinata dal Consiglio d'amministrazione, dell'incasso delle semestralità scadute sui titoli nominativi dati in pegno.

Tanto il ritiro delle cedole quanto l'incasso delle semestralità devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.

Art. 143.

Il pegnorante che voglia ritirare il pegno o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso alla cassa almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 144.

È vietato di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti per anticipazione, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art. 145.

Qualora nelle sedi più importanti le funzioni relative allo sconto ed alle anticipazioni non possano in tutto o in parte eseguirsi dal cassiere e dal ragioniere, se ne può affidare l'incarico ad altri impiegati del Banco, verso obbligo di cauzione.

In tal caso le funzioni e le responsabilità, in quanto non sia stabilito dal presente regolamento, sono determinate con istruzioni da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Servizio apodissario.

Art. 146.

Il Banco riceve nelle sue casse versamenti di somme, per rilasciare al depositante, come titolo di credito, fedi o polizzini. Nelle casse della sede di Napoli riceve somme da accreditarsi in conto corrente per madrefede senza interesse.

Art. 147.

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formola di obbligazione:

Il Banco di Napoli tiene creditore N. N. per L. . . . . che pagherà contro la presente, firmata.

Art. 148.

La fede è a madrefiglia e porta il numero progressivo di emissione, il quale è comune a tutte le categorie di fedi emesse da ciascuno stabilimento del Banco; l'indicazione della persona al nome di cui si rilascia; la data; la somma; la firma dei funzionari incaricati d'avvalorarla; l'indicazione della cassa emittente.

La fede è perfetta quando il cassiere vi scrive di proprio pugno od in tutte lettere le parole: *Sono Lire* . . . . seguite dalla sua firma e dal bollo ad inchiostro rosso dell'ufficio di cassa.

Art. 149.

Gli *scudi* (esemplari) delle fedi di credito, stampati su carta filigranata, sono impressi a tinta diversa, secondo le seguenti otto categorie:

da lire	50		a	200	color verde
»	200	in più	a	500	» incarnato scuro
»	500	»	a	1,000	» cilestre
»	1,000	»	a	2,000	» lilà
»	2,000	»	a	4,000	» grigio
»	4,000	»	a	6,000	» rosa
»	6,000	»	a	10,000	» giallo chiaro
»	10,000	»	in sopra		» incarnato chiaro

Art. 150.

Il polizzino, anch'esso a madrefiglia, è emesso pei versamenti

inferiori a lire cinquanta. Viene scritto dallo stesso richiedente con le parole: *Banco pagate a me medesimo lire* . . . . ovvero: *Pagate per me sottoscritto ad N. N. lire* . . . . seguite dalla data e dalla sua firma.

Il richiedente può indicare, prima della data e della firma, la causale del pagamento che ordina di fare.

Art. 151.

Il polizzino così redatto si presenta con la somma relativa all'ufficio di cassa, e dopo le occorrenti scritturazioni contabili, il cassiere vi segna il numero progressivo di emissione e l'avvalora di suo pugno con le parole: *Sono lire* . . . ., seguite dalla firma o dal bollo ad inchiostro rosso dell'ufficio di cassa medesimo.

Art. 152.

Presso la sede di Napoli si può domandare al Banco che una fede di credito, già regolarmente emessa, diventi madrefede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che è senza interesse.

La fede di credito, per potersi convertire in madrefede, non deve contenere girata.

I versamenti sulla madrefede possono essere di qualunque somma.

La fede *madre* è consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili, che annullano la prima fede di credito o che la riportano sui conti e sui libri delle madrefedi.

Lo stesso intestatario può avere più madrefedi.

Art. 153.

Quegli cui è intestata la madrefede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul Banco, che presenta insieme alla madrefede.

L'ordine di pagamento è sottoscritto dall'intestatario con le parole: *Banco, dal denaro esistente sulla madrefede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo,* ovvero: *ad N. N. Lire* . . . .

Egli può far seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.

Art. 154.

Il titolo di pagamento, di cui nell'articolo precedente, deve essere avvalorato con le parole: *notata in madrefede* (lettera e folio) *per Lire....* col visto del ragioniere o di chi lo rappresenti, col timbro del Banco, nonchè con l'indicazione dell'anno, mese e giorno.

L'ordine in tal modo avvalorato diventa « *polizza notata in fede* », trasmissibile per girata o per semplice firma, a tenore dell'articolo 157, e si restituisce all'esibitore insieme alla madrefede.

Art 155.

Sulle madrefedi si può trarre anche un mandato complessivo, cioè un ordine di pagamento a favore di più persone, e può trarsi con o senza clausole o condizioni.

I mandati complessivi, che diconsi usualmente « mandati », sono avvalorati come la polizza-notata, ma non vengono rilasciati alla parte ordinatrice; sono invece ritenuti dal Banco per eseguire le conseguenti operazioni dette « volture di credito », in quanto che il Banco stesso apre un conto a ciascuna delle persone, a favore delle quali tutta o parte della somma versata in madrefede sia stata disposta dall'ordinatore.

In relazione al « mandato » complessivo, il Banco avvalora i mandatini, che sono gli ordini di pagamento a favore di ciascuna delle persone indicate nel « mandato » complessivo suddetto, non trasmissibili per girata, perchè servono di quietanza al Banco quando vengano pagati.

Le modalità delle scritturazioni contabili per i titoli indicati in questo articolo sono stabilite dalle speciali istruzioni.

Art. 156.

Le polizze notate, i mandati, i polizzini e i mandatini sono compilati sopra carta speciale, fornita dal Banco contro pagamento.

Art. 157.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti ed i mandati, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Art. 158.

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare, è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 159.

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Art. 160.

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, anche quando siano di ditte di commercio, pubblici uffici ed istituti, Consigli d'amministrazione, corporazioni o enti morali, sono ammesse senza giustificazione, nè autenticazione, purchè non si tratti di quella del prenditore.

Le firme intermedie, per le quali si faccia espressa condizione nella girata, devono essere autenticate da notaio.

La firma di persona chiamata ad essere intesa del pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, deve essere autenticata da notaio, solo quando il prenditore sia la stessa persona per la quale fu apposta la condizione dell'intesa.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale e quelle fatte per mutui e compravendita ed altri contratti civili, debbono essere autenticate.

In ogni altro caso, per le firme intermedie, come per quella dell'intestatario, non occorre autenticazione notarile.

Art. 161.

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, ma non con cancellature, abrasioni od in altra forma, ma con una delle formule, *Cassa per me, Annullo la suddetta gira, Banco pagate, ecc.* od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 162.

Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, od altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se peraltro le dette irregolarità di forma siano di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto di obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto allo stabilimento.

In ambidue i casi il pagamento deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto dello stabilimento, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 163.

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 164.

Pei necessarî riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che, in ordine alfabetico, contenga la forma di certificazione che adoperi ciascun notaio, e gli autografi delle rispettive firme.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del Presidente del Tribunale e col timbro del Tribunale stesso.

Art. 165.

Di niuna fede, polizza o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non siano stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 166.

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessarî adempimenti, sono quelle scritte e indicate chiaramente dalle parti con formole esplicite, come per esempio:

Banco non pagate se non, ecc. ovvero: *Banco pagate purchè, ecc.*, ed anche: *Banco pagate con firma autentica di N. N.*, od altra che chiaramente importi condizioni.

Le formole:

Banco pagate ad N. N. come . . . . o quale . . . . o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc., oppure:

Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale o tale altra incarico o pagamento, non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formule non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 167.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola: *agli eredi legittimi o testamentarî*, s'intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio dev'essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enunciazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno essere aggiunti dal Consiglio d'amministrazione:

per le successioni testate:

a) atto di morte;

b) copia del testamento in forma legale;

c) copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui si è aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali sono gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

f) copia dell'atto di notorietà attestante il testamento esser l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per *le successioni intestate*, oltre ai documenti di che nelle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, occorre pure:

a) copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi dritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col defunt , e, in difetto, il deposito degli atti di nascita che valgano a comprovarla.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, e dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 168.

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente, se colui che paga non esprima la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 169.

Il pagamento del danaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 170.

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siansi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se i vincolo dell'impiego e reimpiego, nel contratto di matrimonio, sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può essere fatto, nel primo caso col semplice consenso, dei coniugi o di uno di essi, a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiario del Banco di Napoli; ma la somma indicata nel titolo apodissario non è pagata in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 171.

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il danaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 172.

Qualora per giudicato, testamento, od altro titolo, debba venire pagato denaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non o dopo giustificato il seguito impiego o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità di eseguirlo.

Art. 173.

Trattandosi di denaro di minore, di minori emancipati, o di altri incapaci, il pagamento non può aver luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 174.

Il pagamento di denaro di minori o di altri incapaci, quante volte debba esser fatto con l'espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego e colle modalità stabilite, od alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 175.

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 176.

I documenti necessarî per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede o polizza cui hanno relazione.

Art 177.

Sulle fedi di credito, polizze, polizzini e mandatini disposti per passaggio di credito, viene apposta, per norma dell'impiegato incaricato del servizio, la formola: « *In credito di N. N. condizionata* », quando la somma sia soggetta a condizione.

La disposizione di cui qui è parola è limitata a quelli fra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.

Art. 178.

Le polizze, che si debbono addebitare sulle madrefedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame,

allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, ai termini del presente regolamento, dopo di che si appone su di esso l'indicazione « si noti » per far eseguire l'addebito al conto relativo.

Art. 179.

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco, che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato agli ufficiali legali presso quelli stabilimenti che ne siano forniti, od altrimenti, al segretario nelle sedi, al ragioniere nelle succursali e dipendenze, ed all'agente presso le agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentigie o modalità indicate nei titoli, siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 180.

Ogni volta che sui titoli apodissarî occorrano adempimenti, o si incontrino difficoltà che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

È vietato di respingere titoli apodissarî, senza indicare le ragioni.

Art. 181.

Quando dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'ufficiale legale o l'impiegato, di cui all'articolo 179, appone sul titolo il *visto* con la sua firma, e il titolo stesso è ammesso al pagamento da eseguirsi nel modo stabilito dall'articolo 157.

Art. 182.

Chiunque passi con la formola *visto*, polizze, fedi o polizzini, senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità e legittimità dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissarî, e quindi non è responsabile della capacità e legittimità della firma dell'intestatario, nè di quella dei giratari intermedî.

Art. 183.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal ragioniere e dal preposto allo stabilimento, con l'indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Titoli apodissarî dispersi o distrutti.

Art. 184.

Nel caso di smarrimento o distruzione di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.

Art. 185.

La malleveria data per somma non superiore a lire 4000 deve essere di piena soddisfazione del preposto locale.

Per somma superiore a lire 4000, la malleveria deve essere ritenuta sufficiente dal Direttore generale, sopra informazione del preposto locale.

Il Direttore generale, trattandosi di somme superiori alle lire 4000, può richiedere che la somma rappresentata dal titolo disperso o distrutto sia impiegata e vincolata in rendita iscritta sul debito pubblico italiano, o garantita da efficace ipoteca. Il vincolo sulla rendita o la ipoteca deve estendersi almeno fino ad anni dieci dal giorno della emissione.

Art. 186.

Se il titolo smarrito o distrutto sia intestato a persona diversa dal richiedente, il Banco può chiedere il consenso dell'intestatario, ed anche quello dei giratari qualora l'Istituto ne abbia conoscenza.

Art. 187.

Se si tratti di polizza notata fede, per la quale il Banco abbia notizia dell'intestatario non solo, ma benanche della persona a favore della quale sia disposto il pagamento, il Banco medesimo può chiedere il consenso di ambedue le parti, prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza smarrita o distrutta.

Art. 188.

L'atto d'obbligo occorrente per gli effetti dei quattro articoli precedenti, deve essere conforme al modello approvato dal Direttore generale. Esso, oltre le indicazioni caratteristiche del titolo disperso o distrutto, deve contenere la espressa dichiarazione che, qualora il titolo medesimo venga presentato al Banco, prima che si compia la prescrizione, il richiedente sarà tenuto a restituire, dietro semplice invito del Banco, e senza bisogno di istanza giudiziaria, la somma ritirata, salvo gli effetti della prestata garanzia.

Art. 189.

Il rimborso della somma rappresentata dal titolo disperso o distrutto ha luogo in base ad ordinanza del Direttore generale o del direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza.

Avvenuto il rimborso, l'ordinanza anzidetta, l'atto d'obbligo, di che all'articolo precedente, e la domanda dell'interessato debbono inviarsi alla Ragioneria generale (servizio di accentramento dei titoli nominativi) per essere conservati nel volume dei titoli estinti nel giorno in cui seguì il rimborso.

Art. 190.

Le presenti disposizioni non sono applicabili alle antiche fedi a somme fisse intestate al cassiere, la cui valuta non altrimenti può ripetersi dal Banco che restituendo il titolo.

Vaglia cambiarî. Assegni di rappresentanti e corrispondenti.

Art. 191.

Il Banco può ricevere versamenti di somme, contro emissione di vaglia cambiarî.

Art. 192.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madrefiglia e porta la formola di obbligazione: *Il Banco di Napoli, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. Lire* . . . .

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere, il luogo, la data di emissione, le firme del direttore e del cassiere.

Art. 193.

Il modello del vaglia cambiario deve valere anche per l'accertamento delle somme per le quali sia rilasciato, almeno sino alle decine di lire.

Art. 194.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata o con la semplice firma del cedente, a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque degli stabilimenti del Banco.

I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 195.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di analoga somma versata dai richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 196.

Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si rilasciano da foglio a madrefiglia, e portano la formola di obbligazione: *Il Banco di Napoli pagherà a vista per questo assegno bancario a N. N. Lire ...*

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere, il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Art. 197.

Gli assegni bancari, tanto nella filigrana, quanto in apposita targhetta a sinistra, portano la indicazione numerica della somma, entro il cui limite possono essere avvalorati. Il detto limite non può eccedere lire cinquantamila.

	Cioè: sino a lire		500
da lire	500 in più a lire		1000
»	1000	»	2000
»	2000	»	4000
»	4000	»	6000
»	6000	»	8000
»	8000	»	10000
»	10000	»	50000

Sono considerati di niun valore se emessi per una somma che ecceda il singolo limite sopra indicato.

Art. 198.

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'articolo 194.

Art. 199.

Speciali istruzioni, da emanarsi dall'Amministrazione centrale regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi proprî rappresentanti e corrispondenti, osservato, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 200.

Il Banco risponde solamente della capacità della parte prendente e dell'autenticità della firma di essa, tanto per i vaglia quanto per gli assegni bancari.

Art. 201.

Per i vaglia cambiarî od assegni dispersi o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla rendita o la ipoteca si estenderà, dal giorno della emissione, almeno ad anni cinque, anzichè ad anni dieci, come per i titoli apodissarî medesimi.

Conti correnti.

—

Art. 202.

Il Banco ricevendo versamenti di somme, in conto corrente ad interesse e senza, nei limiti di cui all'articolo 9 dello Statuto, rilascia al creditore o correntista un libretto ed uno o più fascicoli di assegni in bianco (*chèques*), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento, egli può disporre di tutta o di parte della somma versata.

La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni è a carico del correntista, e così pure il costo del libretto e degli assegni.

Ad ogni correntista non può essere intestato, presso il Banco, più di un conto.

Art. 203.

Il libretto di conto corrente a interesse porta un'impronta a secco con le parole: *Banco di Napoli-Conto corrente ad interesse.* È distinto col numero d'iscrizione del conto, indica il nome, cognome e paternità del correntista, ditta od ente, la data dell'emissione, ed è munito della firma del ragioniere e del direttore dello stabilimento.

Art. 204.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli a madrefiglia nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno o *chèque* può essere emesso tanto a favore del correntista, quanto a favore di un terzo.

Art. 205.

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma sul libro degli autografi, di cui all'articolo 120.

Art. 206.

Ogni singolo versamento o rimborso non può essere minore di lire cento.

Art. 207.

Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso e senza perdita d'interessi per il correntista, con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del Direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 208.

Tanto il primo versamento, quanto i successivi, si segnano sul libretto di conto corrente, con la indicazione della data rispettiva e del loro importo, in cifra e in tutte lettere, con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere, e col timbro della cassa.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Art. 209.

I rimborsi hanno luogo su presentazione dell'assegno dopo che il cassiere abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che il cassiere stesso e l'impiegato addetto al ramo di servizio abbiano accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo a tenore delle istruzioni.

Art. 210.

Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili della autenticità della firma del correntista, e rispondono dell'esistenza del credito.

Art. 211.

Il pagamento è fatto all'esibitore. Se questi è lo stesso traente, la di lui firma è identificata con l'autografo di cui all'articolo 205; se è prenditore o giratario, la persona deve essere conosciuta dal cassiere: in caso contrario, la firma di essa deve essere autenticata da notaio.

Art. 212.

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno è avvalorato, presso l'ufficio dei conti correnti, pel rimborso della somma.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 213.

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco l'estinzione del conto corrente.

Art. 214.

In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare, per lettera, il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato, contro ricevuta e contro il pagamento del prezzo, di cui all'articolo 202.

Art. 215.

Il Banco può concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei proprî stabilimenti.

Il trasferimento importa l'estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse e il prezzo, di cui all'articolo 202.

Art. 216.

Il giornale di cassa ed il sommario dell'ufficio dei conti correnti sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati dal cassiere e dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo così entrambi solidalmente responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Art. 217.

È vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Depositi volontari.

Art. 218.

Gli Stabilimenti autorizzati dal Consiglio d'amministrazione ricevono depositi a custodia, a tenore dell'articolo 10 dello Statuto.

I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Art. 219.

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Depositi chiusi.

Art. 220.

I depositi in cassette, involucri o plichi, sono suggellati alla presenza del cassiere, dopo che questi si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito debbono portare, oltre la firma del cassiere, anche quella del depositante.

Art. 221.

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere dell'integrità dei suggelli.

Art. 222.

I depositi non possono essere fatti per somma dichiarata inferiore a lire mille, nè avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza.

Art. 223.

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna del documento di ricevuta, di cui all'articolo 220, che deve essere firmato, per quietanza, dal depositante, o da un suo procuratore, munito di speciale autentico mandato, o dagli eredi.

Art. 224.

Il documento o ricevuta del deposito è nominativo e personale, e non trasmissibile per girata.

In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Art. 225.

I diritti che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio d'amministrazione, a norma dell'articolo 32, lettera *d*, e debbono essere pagati all'atto del deposito.

Art. 226.

Le tasse dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione, sono a carico del depositante e sono pagate all'atto del deposito medesimo.

Art. 227.

Scorso il termine stabilito, senza che sia stato ritirato il deposito, il depositante deve pagare tanti diritti semestrali per quanti semestri o frazione di semestre siano decorsi prima del ritiro.

Art. 228.

Qualora scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un sol diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale si intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Art. 229.

Il depositante che voglia ritirare il deposito o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'articolo 143 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Depositi aperti.

Art. 230.

I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.

I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito, e sono calcolati al valore reale di borsa.

Art. 231.

All'atto del deposito, per cura del cassiere viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia; controdistinta da un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta.

La madre, che è nominativa, contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la recezione dei titoli, e dal ragioniere.

La figlia rappresenta la ricevuta del cassiere.

Le cartelle madri e le ricevute non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 232.

Il deposito ha la durata di un mese, e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro mese, e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 233.

Il depositante può, con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o di parte di essi, mediante assegno da staccarsi dalla ricevuta.

Resta a cura del depositante di fare apporre il bollo sull'assegno.

Art. 234.

Il diritto di custodia che il Banco esige è determinato dal Consiglio d'amministrazione, e dev'essere pagato all'atto del deposito; non è rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione ed al valore dei titoli rimasti in deposito.

Il nuovo diritto è dovuto anche nel caso di assegni emessi per ritirare parte o tutto il deposito o non presentati nel giorno della scadenza.

Art. 235.

La restituzione della totalità dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.

Art. 236.

Le ricevute non possono essere cedute, e di fronte al Banco non hanno valore che pel depositante.

Le medesime, nell'atto del totale ritiro dei titoli, devono essere restituite al cassiere debitamente quietanzate.

Art. 237.

Per lo smarrimento delle ricevuta di deposito aperto sono applicabili le disposizioni stabilite pel caso di dispersione di cartelle di pegni contro depositi di titoli, di cui all'articolo 140 del presente regolamento.

Effetti all'incasso.

Art. 238.

Gli stabilimenti del Banco sono autorizzati a ricevere, per l'incasso, per conto di terzi, effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, contro una provvigione, che è determinata dal Consiglio d'amministrazione, ed il rimborso delle spese, salvo patti speciali coi proprî rappresentanti e corrispondenti, osservate le disposizioni governative per il servizio di rappresentanza e corrispondenza.

Questo servizio è facoltativo da parte del Banco.

Art. 239.

È vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, deducendo la provvigione e le spese.

Art. 240.

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento della provvigione, come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 241.

Speciali istruzioni disciplinano il funzionamento di tale servizio.

Compra e vendita di titoli per conto terzi.

Art. 242.

L'Istituto ha facoltà di incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio d'amministraziane, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto terzi.

Art. 243.

Ciascuna domanda di compera di titoli deve essere accompagnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti all'entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 244.

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dall'avviso dato al committente della disponibilità dei titoli acquistati, il Banco può procedere, senz'altro, alla vendita di essi, dandogli, a suo tempo, comunicazione del risultato della vendita stessa, per la regolazione dei conti.

Art. 245.

Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni, il Banco può accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.

Art. 246.

Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, lo incasso della provvigione che gli è dovuta e il rimborso delle spese.

Art. 247.

Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del Tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli, di cui all'articolo 242.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in appositi protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli Ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Cassa di risparmio.

Art. 248.

Il Direttore generale del Banco di Napoli, in conformità all'articolo 12 dello Statuto:

a) rappresenta la Cassa di fronte ai terzi;

b) corrisponde col Ministero del Tesoro e con ogni altra autorità, nell'interesse del servizio;

c) invigila sull'andamento generale dell'azienda;

d) provvede che siano regolarmente tenute le scritture riassuntive e quelle analitiche;

e) ordina le spese;

f) esamina ed approva le situazioni;

g) esamina ed approva, alla fine di ogni anno, il conto, i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, e fa la relazione generale sull'andamento del servizio;

h) autorizza, in casi eccezionali, i rimborsi a vista eccedenti il limite di lire cinquecento, con la perdita degl'interessi di tanti giorni quanti ne sarebbero occorsi per ritirare la somma, a norma dell'articolo 254.

i) provvede all'assegnazione della parte disponibile degli utili netti annuali;

j) fissa la ragione dell'interesse da corrispondersi dalla Cassa di risparmio ai depositanti;

k) autorizza la consegna dei duplicati dei libretti della Cassa di risparmio, che si denunzino smarriti, nei casi e nei modi di che all'articolo 264;

l) investe le attività della Cassa di risparmio.

Art. 249.

Gli stabilimenti del Banco, autorizzati al servizio di Cassa di risparmio, raccolgono i depositi ed eseguiscono i rimborsi.

I funzionari ed impiegati locali sono materialmente responsabili della operazioni che si compiano per loro mezzo.

Le scritture riassuntive della Cassa si tengono presso la Ragioneria generale, a norma dell'articolo 51, e quelle analitiche presso ciascuno stabilimento.

Art. 250.

La Cassa di risparmio del Banco riceve in deposito somme non inferiori ad una lira e non superiori a lire cinquemila nello stesso giorno, per ciascun libretto, da ogni persona, quale ne sia l'età, il sesso e la condizione.

Il credito fruttifero di ciascun libretto, derivante dall'accumulazione dei depositi, non può eccedere lire diecimila. Sui versamenti ulteriori non è corrisposto alcun interesse.

In nessun caso il credito di ciascun libretto può eccedere la somma di lire trentamila, comprese le predette lire diecimila fruttifere.

Il Direttore generale, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, può modificare i limiti anzidetti.

Art. 251.

Ad ogni depositante è rilasciato un libretto ed aperto un conto speciale nei registri locali della Cassa.

Tanto nell'uno quanto nell'altro sono notati il primo e i successivi versamenti, gli interessi maturati ed i rimborsi effettuati.

Nel conto speciale è preso nota della data delle domande di rimborso per somme eccedenti il limite indicato nell'articolo 254.

Art. 252.

I libretti si rilasciano al nome del depositante, o di chi altri sia da lui indicato, e sotto lo stesso nome si apre il conto nei registri della Cassa.

Essi portano un numero progressivo corrispondente a quello del conto aperto nei registri, e sono considerati come titoli al portatore ed insequestrabili. Si cedono con la semplice tradizione, ed il credito relativo si paga, a norma della richiesta, al-

l'esibitore, il quale è riguardato come legittimo possessore del libretto.

Si considerano come titoli al portatore anche i libretti intestati al nome di Enti morali o loro legali rappresentanti.

Ciascun libretto è firmato dal ragioniere e, per delegazione del Direttore generale, dal preposto allo stabilimento, e le singole operazioni si accertano con le firme del cassiere e del ragioniere o di un suo rappresentante.

Art. 253.

I depositi divengono fruttiferi dal lunedì successivo al giorno dell'eseguito versamento. Le frazioni di lira sono infruttifere.

Gl'interessi si liquidano d'ufficio, alla fine di ogni anno, si aggiungono al capitale, e divengono anch'essi fruttiferi.

Art. 254.

I rimborsi delle somme depositate e degli interessi aggiunti al capitale si eseguiscono a richiesta, purchè non eccedano lire cinquecento, e gli interessi corrispondenti cessano dal lunedì della settimana in cui il rimborso sia effettuato.

Salvo il disposto con l'articolo 248, lettera *h*, i rimborsi per somma maggiore, qualora il depositante non preferisca di prelevare sole lire cinquecento al giorno, si eseguiscono dopo tanti giorni quanti ne occorrano per raggiungere la somma richiesta, computati sulla base di lire cinquecento al giorno, e calcolando per intero la frazione di lire cinquecento.

La somma richiesta diviene infruttifera, a cominciare dal lunedì della settimana nella quale è fatta la domanda.

Scorso infruttuosamente il giorno fissato per il rimborso, in base alla domanda prodotta, e quelli susseguenti sino alla prossima domenica, perchè possa farsi luogo al rimborso medesimo occorre la produzione di altra domanda, e la somma chiesta e non ritirata ridiviene fruttifera dal successivo lunedì.

In uno stesso giorno e sullo stesso libretto non può eseguirsi più di un'operazione di rimborso.

Art. 255.

Il pagamento può essere sospeso:

1° se vi sia dubbio intorno alla regolarità del titolo presentato;

2° se il richiedente apparisca evidentemente fuori di senno.

In questi casi ne deve essere riferito, senza indugio, al preposto locale per i provvedimenti opportuni.

Art. 256.

I versamenti ed i rimborsi si effettuano in ogni giorno della settimana, compresa la domenica, nelle ore stabilite dal regolamento interno, eccettuati i giorni nei quali ricorrano altre feste riconosciute dallo Stato.

Art. 257.

Pel computo degl'interessi, l'anno è ritenuto di cinquantadue settimane, e i conteggi si fanno a periodi settimanali.

Art. 258.

Presentandosi, nel corso dell'anno, un libretto per il rimborso dell'intero credito annotatovi, il conto viene estinto, col pagamento anche degl'interessi maturati, salvo il disposto dell'articolo 254, e con la riscossione dell'importo del libretto in centesimi cinquanta. Lo stesso importo viene esatto quando del libretto occorra rilasciare un duplicato.

Art. 259.

È data facoltà al Banco di consentire al possessore di un libretto il trasferimento del credito da uno ad altro dei proprî stabilimenti. Il trasferimento importa estinzione del conto precedente e quindi va riscosso dal Banco stesso il costo del libretto, a norma dell'articolo precedente.

Art. 260.

È vietato di dar notizie sull'esistenza o meno dei crediti, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 261.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso dei libretti, tranne nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere, o su richiesta dell'Autorità giudiziaria.

In tali casi vanno applicate le disposizioni degli articoli 6 e seguenti della legge 14 luglio 1887, n. 4715, serie 3ª.

Art. 262.

Passato in cosa giudicata il provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria sul merito delle opposizioni che fossero state fatte, ovvero sul merito del ricorso, e notificato allo stabilimento il provvedimento in parola, è rilasciato un duplicato del libretto perduto, distrutto o sottratto, ed annullata la partita del vecchio libretto.

Art. 263.

In conseguenza dell'annullamento, di cui al precedente articolo, viene chiuso il conto relativa al libretto annullato ed aperto un conto nuovo con diverso numero d'ordine. Il libretto con l'annotazione di *duplicato* viene consegnato contro ricevuta.

Art. 264.

Quando il credito iscritto sul libretto che si denunzi perduto non superi, tra capitale ed interessi, la somma di lire cento, può ottenersi il duplicato anche in virtù di semplice malleveria, ed in seguito di autorizzazione del Direttore generale, a termini dell'articolo 248, lettera *k*.

Art. 265.

Quando per provvedimento del magistrato, il libretto sia annullato o sia ordinato il rilascio del duplicato, il Banco può consentire, a richiesta della parte, che, invece del nuovo libretto, le sia pagato il credito esistente sul libretto annullato.

Art. 266.

Le spese cui va soggetto l'Istituto per procedimenti di annullamento di opposizione, debbono essere rimborsate da chi fece la denunzia della perdita o l'opposizione.

Art. 267.

Con l'annullamento del titolo smarrito, distrutto o sottratto, si estingue, a norma dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, citata nell'articolo 261, ogni diritto nel possessore, in confronto dell'Istituto.

Art. 268.

Gli atti, di cui la legge parla, notificati a casse, stabilimenti od uffici diversi da quelli che abbiano emesso il titolo, si hanno come non avvenuti.

Art. 269.

I certificati o gli estratti di conto corrente della Cassa di risparmio, chiesti da privati all'Istituto, si rilasciano esclusivamente agli intestatari del libretto o ai legittimi eredi.

Monti dipietà.

Art. 270.

Il Banco, mediante i Monti di pietà, consente operazioni di prestiti su pegni di:

a) oggetti preziosi, gioie sciolte o legate;
b) filati e tessuti nuovi od usati;
c) metalli vili.

Art. 271.

La pegnorazione degli oggetti preziosi e gioie comprende: l'oro e l'argento fino in verghe o lavorato; i brillanti; i diamanti; le perle; gli smeraldi; i rubini, e gli zaffiri.

Art. 272.

La pegnorazione dei filati e dei tessuti nuovi od usati comprende: le pezze, siano intere, siano dimezzate, di ogni specie di seta, di cotone, di canapa e di lino; filati di seta, di cotone, di canapa e di lino; merletti, così di seta come di lino, o di cotone; galloni d'oro o d'argento, ed anche oggetti cuciti ed usati. Sono esclusi i pannilana.

Art. 273.

La pegnorazione dei metalli vili comprende: il ferro; il rame; il bronzo, ed altri metalli grezzi o lavorati. I pegni di metalli

vili, specialmente se di uso industriale, come macchine od accessorî, non sono ammessi, quando siano di volume ingombrante e di non facile vendita.

Art. 274.

È fissato un massimo di lire diecimila per le pegnorazioni di oggetti preziosi.

Il Direttore generale ha però facoltà di consentirle per somma superiore, e può delegare tale facoltà ai capi degli stabilimenti.

Art. 275.

È fissato un minimo di lire due per i pegni di filati, di tessuti e di metalli vili, e di lire quattro per gli oggetti preziosi, salvo al Consiglio d'amministrazione la facoltà di variare questo limite.

Art. 276.

La massima durata del pegno è fissata a dieci mesi.

Trascorso tale termine, senza che i pegni siano stati riscattati, minorati o rinnovati, sono venduti all'asta pubblica, con le formalità prescritte dal presente regolamento.

Art. 277.

Il valore degli oggetti dati in pegno viene determinato da periti estimatori nominati e dipendenti dal Banco, i quali sono responsabili materialmente verso l'Istituto di qualunque errore commesso nella stima del pegno e nell'attribuzione del prestito.

Art. 278.

Il Consiglio d'amministrazione fissa le norme per le valutazioni degli oggetti offerti in pegno, e i limiti per le anticipazioni sul valore ad essi attribuito.

Art. 279.

La proporzione delle somme da anticipare, nei limiti e con le norme di cui all'articolo precedente, può essere modificata ove avvenissero variazioni nelle condizioni del mercato.

Art. 280.

È in facoltà del pegnorante di chiedere una somma minore dell'anticipazione regolamentare purchè non inferiore alla metà. In questo caso, accanto alla cifra del prestito consentito si deve scrivere la parola « domandato »; e l'estimatore segna sulla cartella il valore dato agli oggetti.

Art. 281.

Sulle somme anticipate, il Banco riscuote l'interesse annuo posticipato, proporzionato alla durata del pegno nella misura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Per i pegni da lire trecento in più il Consiglio d'amministrazione può fissare una ragione d'interesse maggiore di quella stabilita per i pegni di somma inferiore.

Art. 282.

Gli interessi sono calcolati per quindicina, ritenendo per compiuta la quindicina incominciata. Nel calcolo degli interessi vengono computate per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra.

Art. 283.

Per i pegni dalle lire trecento in più, è dovuto al Banco il rimborso della tassa governativa.

Art. 284.

Per i pegni al disotto di lire trecento è dovuto, per contributo alle spese di amministrazione, un diritto fisso percentuale, da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione. Tale diritto si esige all'atto della rinnovazione, della minorazione o del dispegno.

Art. 285.

Nel caso di opposizione da parte dell'autorità giudiziaria o di questura ad un pegno di oggetti rubati o sospetti di provenienza furtiva, esso è tenuto a disposizione del magistrato per le occorrenti prove e ricognizioni. In ogni caso il pegno non può essere restituito se non contro il pagamento della somma prestata, degli interessi e delle altre competenze.

Se poi l'impedimento avvenga in conseguenza di furto o dispersione della cartella, gli oggetti sono venduti alla scadenza del pegno, salvo quanto è previsto nell'articolo 320.

Art. 286.

Per ciascun pegno il Banco rilascia una cartella o polizza staccata da un libro a matrice.

La cartella porta il nome dello stabilimento che la rilascia, la data del pegno, il numero progressivo del libro da cui fu distaccata e il numero d'ordine che la distingue nel libro. In essa sono descritti gli oggetti depositati sotto il nome dichiarato dal pegnorante: vi deve essere inoltre segnata, in lettere ed in cifre, la somma anticipata. Pei pegni di gioie viene annotato il valore di stima.

Art. 287.

Qualora il pegnorante non si presenti nello stesso giorno per riscuotere l'anticipazione consentita, è tenuto al pagamento di un diritto di custodia di centesimi venticinque per ogni cartella. Il Banco tiene a disposizione dei pignoranti la somma non riscossa per un quinquennio. Trascorso questo periodo, la somma non è più dovuta, e gli oggetti costituenti il pegno divengono di libera proprietà dell'Istituto.

Art. 288.

Le polizze portano la firma del cassiere e dell'estimatore.

Art. 289.

Le cartelle di pegno sono considerate al portatore, non ostante qualunque indicazione o nome vi siano scritti, e gli oggetti relativi non possono essere sottoposti a sequestro.

Art. 290.

La stessa cartella di pegno può servire per una od anche più rinnovazioni successive, qualora il Banco creda consentirle.

Art. 291.

Non volendosi, alla scadenza, riscattare un pegno, esso può essere rinnovato, presentandosi la cartella e pagandosi prontamente gl'interessi e le altre competenze. Gl'interessi sono calcolati dal giorno della pegnorazione, nei modi prescritti dal precedente articolo 282.

La rinnovazione del pegno può aver luogo anche prima della scadenza convenuta.

Art. 292.

La rinnovazione non s'intende fatta, se non in seguito a nuova stima.

L'interessato deve ritirare la cartella rinnovata, contro restituzione del cartellino, negli otto giorni successivi alla richiesta della rinnovazione. Nel caso in cui la rinnovazione [dimandata non abbia avuto luogo per ribasso o per altra causa, esso è tenuto a soddisfare prontamente la differenza o a ritirare il pegno.

Passati otto giorni, senza che la cartella rinnovata sia ritirata, è dovuta per diritto di custodia una tassa di centesimi dieci per ogni cartella.

E nel caso di minor valutazione degli oggetti, per cui il pegnorante sia obbligato ad eseguire la minorazione, se questa non si effettui entro il periodo di quindici giorni, il Banco procede alla vendita del pegno, e, in caso di deficienza, ritiene come acconto pagato le somme versate per la rinnovazione.

Art. 293.

Si può permettere la volontaria minorazione del pegno purchè ciascuna rata non sia minore di un quarto della somma primitiva, col diritto al pegnorante di ritirare anche un'equivalente parte degli oggetti. Degli oggetti residuali è formato un nuovo pegno, e viene rilasciata una nuova cartella.

Nel caso in cui non avvenga il ritiro di oggetti in rispondenza della fatta minorazione, lo ammontare del pegno non può discendere ad una somma inferiore ad un quarto della primitiva anticipazione.

Art. 294.

L'operazione di minorazione va considerata come un dispegno di ufficio, seguito da un pegno di minor somma. Sul cartellino che si rilascia alla parte, oltre alla cifra degl'interessi e dei diritti pagati, viene altresì notata la somma versata per minorazione.

Art. 295.

Il possessore della cartella, anche prima della scadenza del pegno, può riscattare gli oggetti, mercè pagamento del capitale, interessi e competenze.

Art. 296.

Il pegnorante deve ritirare fra le ventiquattro ore dalla domanda gli oggetti spegnorati. Decorso un giorno, il Banco esige il diritto fisso di centesimi venticinque; e, se nei cinque giorni successivi il pignorante non si presenti a ritirare i suoi oggetti, questi vengono considerati come deposito volontario, in conseguenza di che il Banco percepisce sul valore degli oggetti stessi un diritto, in misura eguale a quello stabilito per i depositi chiusi, a norma dell'articolo 225.

Art. 297.

Nessun reclamo è ammesso per mancanza o deterioramento degli oggetti, dopo che il pegnorante li abbia ritirati.

Art. 298.

In tutti i casi nei quali il Banco, per qualsiasi ragione, possa essere responsabile della mancanza di un pegno, è tenuto, previa deduzione delle competenze dovutegli, a rimborsare a chi di ragione una somma proporzionata ai limiti fissati dal Consiglio di amministrazione in conformità all'articolo 278.

Art. 299.

Nei casi di distruzione o sottrazione di pegni in conseguenza di forza maggiore, il pegnorante non può promuovere alcuna azione contro il Banco.

Il Banco ha diritto di assicurare gli oggetti a spese dei pegnoranti. In questo caso, sulla somma che si ottenga dalla Società assicuratrice, il Banco si rivale delle anticipazioni, coi relativi interessi, tasse, diritti, di che nel presente regolamento, e premi pagati alla Società, e quanto avanzi è distribuito fra tutti i proprietari, in proporzione del valore dei pegni distrutti.

Art. 300.

Scaduto il termine di dieci mesi, senza che il pegno sia stato riscattato, minorato o rinnovato, esso può esser messo in vendita agl'incanti, dopo analogo avviso al pubblico.

Art. 301.

La vendita del pegno può farsi prima della scadenza, quando il pegnorante ne faccia domanda per iscritto al preposto locale, e vi unisca la corrispondente cartella.

Art. 302.

Nelle vendite disposte di ufficio dopo la scadenza di dieci mesi, il Banco percepisce il diritto del 2 per cento sul prezzo di aggiudicazione. Tale diritto di vendita è invece del 3 per cento per i pegni venduti a richiesta delle parti.

Art. 303.

I pegni, prima di essere messi in vendita, debbono essere sottoposti a nuova accurata perizia dell'estimatore destinato alla vendita, per norma delle relative licitazioni.

Ast. 304.

L'estimatore, prima di esporre i pegni all'incanto, è obbligato, secondo la natura di essi, a pesare o misurare gli oggetti da porsi in vendita, allegando ai medesimi un corrispondente cartellino. Il prezzo non può essere mai minore dell'ammontare complessivo della somma mutuata, interessi, competenze e diritto di vendita.

Gl'incanti si fanno, in via ordinaria, seguendosi l'anteriorità o progressione numerica dei pegni.

Art. 305.

Presentandosi il pignorante all'atto della vendita del proprio pegno può — contro la esibizione delle cartelle e con lo immediato pagamento delle competenze del Banco, compreso il diritto di vendita da conteggiarsi sull'ammontare della somma mutuata — redimere il pegno, oppure eseguirne la rinnovazione o minorazione, sempre quando non sia già stato aggiudicato ad altri.

Il pegno restituito viene registrato nel libro di vendita con la annotazione che fu rilasciato alla parte contro il ritiro della polizza e dopo l'incasso delle somme dovute al Banco.

Art. 306.

L'aggiudicatario deve, appena seguita l'aggiudicazione, dare il proprio nome e cognome, e, prima di ritirare gli oggetti, deve pagare nelle mani del cassiere l'intero prezzo. In difetto di questo pagamento, si procede immediatamente a nuovo incanto, a rischio, pericolo e spese del deliberatario stesso, senza altra formalità, fuorchè quella di una verbale ingiunzione, direttagli dal preposto alla vendita, di pagare subito la somma dovuta.

Il Banco però, nei rapporti coi pegnoranti, non risponde che delle somme effettivamente incassate.

Art. 307.

Ritirati dal banco dell'incanto gli oggetti aggiudicati, non è ammesso alcun reclamo nè sulla quantità, nè sulla condizione dei medesimi.

Art. 308.

Quando il preposto alla vendita, sentito l'estimatore, non ritenesse l'offerta regolare ed accettabile, o s'accorgesse di accordi tra i compratori per tener basso il prezzo o per allontanare altri concorrenti dall'asta, può sospendere l'aggiudicazione e differire la vendita del pegno ad un altro giorno, dandone avviso agli astanti.

Art. 309.

Col prodotto della vendita il Banco si rimborsa della somma sovvenuta, degli interessi, del diritto di vendita, calcolato sul ricavato di essa, e di tutte le altre competenze.

L'avanzo possibile rimane a disposizione della parte.

Dopo cinque anni dalla data della vendita, il detto avanzo resta prescritto a favore del Banco.

Art. 310.

I pegni esposti in vendita e rimasti invenduti per qualsiasi causa in due successivi incanti, restano a carico del perito e del revisore che li valutarono, i quali sono tenuti a rimborsare il Banco del suo credito.

Art. 311.

Per ritirare l'avanzo, il pegnorante deve presentare in ragioneria la polizza di pegno, perchè sia munita delle notizie relative al risultato della vendita.

Il ragioniere accerta la liquidazione con la sua firma.

La polizza, così firmata, viene restituita all'esibitore, che la presenta quindi al cassiere: questi la ritira pagando l'avanzo liquidato.

Art. 312.

In casi eccezionali e giustificati, il preposto allo stabilimento può, ad istanza della parte, sospendere la vendita di un pegno.

Ugualmente, in vista di speciali circostanze, può sospendere la vendita dei pegni scaduti, senza che ciò possa attribuire alcun diritto a reclamo ai pegnoranti, nè per il ritardo alla vendita, nè per le competenze che debbono essere integralmente pagate.

La sospensione della vendita non può oltrepassare la durata di tre mesi.

In ogni caso di dilazione, il preposto allo stabilimento deve richiedere l'assenso scritto degli estimatori.

Art. 313.

Non sono ammessi nei locali delle vendite coloro che non avessero pagato il prezzo dei pegni in precedenza ad essi deliberati.

Art. 314.

Se, deliberandosi un pegno, ne sorga questione fra due o più concorrenti, i quali pretendano di avere contemporaneamente offerto lo stesso prezzo, chi presiede agli incanti riapre la licitazione su tale prezzo, e, nel caso in cui non siavi altra offerta, decide inappellabilmente a chi debbasi aggiudicare il pegno.

Art. 315.

Il Banco può sempre, nell'interesse dei depositanti, procedere

con incanti straordinari alla vendita dei pegni scaduti di oggetti notevoli per il valore intrinseco.

Di questi oggetti scelti si fa un'esposizione separata, per un periodo non minore di quindici giorni, sia nel locale stesso dell'esposizione ordinaria, sia in un altro locale, con le norme dettate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 316.

Finchè dura l'esposizione, chiunque può fare offerte per l'oggetto che intenda acquistare, senza obbligo di presentarsi all'asta pubblica. All'uopo deve depositare il danaro, ritirando dal cassiere una ricevuta staccata da un libro a matrice. Se nell'incanto si trovi un maggiore offerente, il danaro depositato è restituito all'esibitore della ricevuta, il quale è ritenuto per legittimo possessore, ancorchè sia persona diversa da colui che abbia fatto il deposito.

Le ricevute debbono portare le firme del preposto alla vendita e del cassiere.

Art. 317.

Sul medesimo pegno si possono accettare le offerte di più persone.

Art. 318.

Il prezzo offerto dev'essere pagato per intero, e non si ammettono acconti.

Art. 319.

Chi abbia fatto un'offerta prima dell'asta pubblica può concorrere all'incanto, o personalmente o per mezzo d'un terzo, al quale abbia consegnata la ricevuta del Banco, offrendo, se creda, un prezzo maggiore.

Art. 320.

In caso di smarrimento o distruzione di una cartella di pegno o di un cartellino di dispegno o di rinnovazione, ne può essere rilasciato dal Banco il duplicato, sopra domanda dell'interessato, previo accertamento dell'esistenza, rispettivamente, del pegno o della cartella.

Il duplicato deve portare tutte le indicazioni contenute nella *cartella* o nel *cartellino* originari e la leggenda: *duplicato*.

Esso non dà diritto a ritirare il pegno o l'avanzo, in caso di vendita di questo, ovvero la cartella, se non due giorni dopo quello nel quale siano stati venduti gli altri pegni fatti o rinnovati con la stessa data.

Il duplicato del cartellino di dispegno non dà diritto a ritirare l'oggetto pegnorato se non dopo venti giorni da quello della sua emissione.

Avvenuto il ritiro, secondo i casi, del pegno, dell'avanzo o della cartella, in base al duplicato, il possessore della cartella o del cartellino dichiarati smarriti o distrutti, decade da ogni azione verso il Banco.

Art. 321.

Per ogni cartella o scontrino smarrito, di cui si chiegga il duplicato, deve essere pagato anticipatamente un diritto di ricerca, calcolato sul prestito, nella misura dell'1 per cento, valutandosi in cinque centesimi le frazioni al di sotto di tale cifra.

Il diritto di ricerca per gli avanzi dei pegni venduti è calcolato sull'avanzo netto.

Art. 322.

Il Banco può consentire che il pignorante, per le operazioni che lo riguardino, e senza responsabilità del Banco stesso, possa valersi dell'opera di commessi ed agenti intermediari, osservate le norme all'uopo fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Norme per le restituzioni e pagamenti ad eredi.

—

Art. 323.

In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di *eredi*, si osservano le disposizioni dell'articolo 167.

Ricevitorie e Casse provinciali.

—

Art. 324.

Il servizio di Ricevitoria e delle Casse provinciali — assunto o da assumersi dal Banco in base di speciali capitolati — viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, istruzioni e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e sulle amministrazioni provinciali.

Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori od i funzionari che ne facciano le veci ne assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio, di che all'articolo seguente.

Art. 325.

Le modalità del servizio per la pratica attuazione, le norme per la tenuta delle scritture, le responsabilità del personale incaricato dell'esecuzione, e quanto altro possa riferirsi al riguardo, formano oggetto di speciali istruzioni, impartite dal Consiglio d'amministrazione.

Operazioni diverse.

—

Art. 326.

Con ordinamenti separati e modalità speciali di servizio verranno regolate se, quando e dove siano attuabili, le seguenti altre operazioni:

a) emissione, contro versamento, di tratte sull'estero per conto di terzi;

b) sconto di note di pegno, emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

c) anticipazioni sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri;

d) anticipazioni sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estero, al corso legale e sopra verghe d'oro;

e) anticipazioni sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento, valutate non oltre i due terzi del loro valore;

f) anticipazioni sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

g) anticipazioni sopra certificati di depositi di spiriti e di cognac, esistenti nei magazzini di cui agli articoli 6, 8 e 9 dell'allegato *D* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per non più della metà del valore dell'alcool e del cognac depositato;

h) prestiti sopra pegni di merci non contemplate nelle disposizioni del presente regolamento sui *Monti di Pietà*, secondo apposito elenco deliberato di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione;

i) acquisto e vendita di valori e di divise estere ed emissione di tratte e di assegni (*chèques*) per proprio conto, nelle forme e nei limiti di legge.

CAPITOLO VI.

Impiegati.

—

Disposizioni generali — Carriera — Anzianità.

—

Art. 327.

Gl'impiegati del Banco si distinguono nei seguenti gradi:

Segretario generale,
Direttori di sede,
Ragioniere generale,
Direttori di succursali, Capi di servizio ed Ispettori,
Segretari,
Ragionieri,
Ufficiali,
Applicati,

Alunni,
Avvocati,
Ufficiali legali,
Personale tecnico,
Cassieri e Guardaroba,
Aiutanti-cassieri e Aiutanti-guardaroba,
Estimatori di oggetti preziosi,
Estimatori di pannine,
Estimatori di metalli vili,
Usciere capo,
Uscieri,
Inservienti.

Le classi per ogni grado sono stabilite dal ruolo organico.

Art. 328.

L'ammissione agli impieghi del Banco di Napoli è fatta per concorso. Si fa eccezione per gli uscieri e gl'inservienti, per la nomina dei quali è titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.

Per essere ammessi in qualità di inserviente presso il Banco, occorre dimostrare di avere una età non inferiore agli anni 18, nè superiore agli anni 30 compiuti, se l'aspirante è soggetto a leva di 2ª e 3ª categoria, e ad anni 33 se di 1ª categoria.

All'esame di concorso, consistente in prove scritte ed orali, pel posto di alunno, sono ammessi coloro che presentino i seguenti documenti:

a) fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia non meno di 18 e non più di 30 anni compiuti di età nel giorno nel quale abbia luogo l'esame;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante abbia la sua residenza;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) diploma di licenza dal liceo o dall' istituto tecnico, o di altri istituti superiori.

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve obbligarsi a raggiungere, a proprie spese, qualsiasi residenza.

Per l'ammissione al concorso per il personale legale, oltre i documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, occorre la laurea in legge ed il certificato dell'iscrizione, almeno da due anni, nell'albo dei procuratori legali.

Per il personale tecnico, oltre i documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, occorre il diploma universitario di ingegnere o quello dell'istituto tecnico superiore di Milano.

Per gli estimatori i documenti da presentare sono indicati, caso per caso, dal Consiglio d' amministrazione.

I concorsi sono validi solamente pel numero dei posti per i quali furono banditi.

Le norme ed i programmi per i concorsi sono stabiliti, volta per volta, dal Consiglio d' amministrazione.

I componenti il Consiglio d' amministrazione non possono formar parte della Commissione di esame.

Art. 329.

I vincitori dei concorsi sono iscritti nel ruolo del personale.

L'alunno, però, nel primo anno di servizio è considerato come in esperimento.

Dopo l'anno gli alunni che, a giudizio del Consiglio d' amministrazione, ne siano meritevoli, sono nominati, in ordine di anzianità, applicati di ultima classe, di mano in mano che si verifichino le vacanze.

Se l'esperimento non risulti favorevole, l'alunno è dispensato dal servizio senza diritto ad indennità o compenso.

Per il servizio che presta l'alunno non ha diritto ad alcuna retribuzione. È però in facoltà del Consiglio d' amministrazione di assegnare all'alunno stesso una indennità non superiore a lire due al giorno, salvo che esso sia destinato a prestar servizio fuori dell'ordinaria sua residenza, nel qual caso la sopradetta indennità può essere elevata sino a lire cento al mese.

Art. 330.

Salvo le eccezioni di cui negli articoli seguenti, le promozioni di classe sono fatte per anzianità, dalla classe immediatamente inferiore; quelle di grado, metà per merito e metà per anzianità, purchè congiunta a lodevole servizio, sempre dalla classe inferiore. Il merito si determina per esame di concorso.

Il Consiglio d' amministrazione fissa le norme ed i programmi per i concorsi, dai quali può escludere gl'impiegati ritenuti immeritevoli di promozione a norma dell'articolo 371.

Art. 331.

Le promozioni ai posti di segretario e di ragioniere di ultima classe hanno luogo per concorso.

Il concorso per i posti predetti è bandito fra tutti gli ufficiali e fra quegli applicati di prima classe, che abbiano almeno cinque anni di servizio. Gli uni e gli altri debbono essere bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

Art. 332.

La proposta per la nomina al grado di Segretario generale, a tenore dell'articolo 32 dello Statuto, è fatta al Ministro del Tesoro dal Consiglio d' amministrazione con terna di nomi scelti, *di regola*, tra i direttori di sede.

La proposta di nomina al grado di direttore di sede, a tenore dell'articolo 34 dello Statuto, è fatta allo stesso Ministro, con terna di nomi scelti, *di regola*, tra i direttori di succursale ed i funzionari ad essi equiparati per ragione di stipendio.

Nella compilazione della terna non è esclusa, in via assolutamente eccezionale, una maggiore latitudine nella scelta purchè si tratti pel Segretario generale, di funzionario che già percepisca uno stipendio non inferiore a lire seimila, e pei direttori di sede, non inferiore a lire cinquemila.

In circostanze speciali, o quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, può il Consiglio d'amministrazione, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del Segretario generale e dei direttori di sede il nome di persona estranea al personale del Banco.

Art. 333.

Le nomine ai gradi di:
Ragioniere generale,
Direttori di succursali,
Capi di servizio,
Ispettori,
Ragionieri di 1ª classe,
Segretari di 1ª classe,

sono deliberate, a scelta e per merito distinto, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, purchè si tratti: per il ragioniere generale, per i direttori di succursale, capi di servizio ed ispettori di 1ª classe, di impiegati che già siano provvisti di uno stipendio di almeno lire cinquemila; e per i direttori di succursale, capi di servizio ed ispettori di 2ª classe, di impiegati che già siano provvisti di uno stipendio non inferiore a lire quattromila. La scelta degl'ispettori di 3ª classe è fatta fra i ragionieri e segretari di 1ª classe, e quella di segretari e ragionieri di 1ª classe, fra i segretari e ragionieri di 2ª classe.

Art. 334.

A criterio del Consiglio d' amministrazione, su proposta del Direttore generale, i cassieri di 1ª classe sono scelti fra i guardaroba di 1ª ed i cassieri di 2ª; i guardaroba di 1ª fra i cassieri ed i guardaroba di 2ª; i cassieri di 2ª fra i guardaroba di 2ª e di 3ª e fra gli aiutanti-cassieri e gli aiutanti-guardaroba; i guardaroba di 2ª fra quelli di 3ª e fra gli aiutanti-cassieri e gli aiutanti-guardaroba.

Art. 335.

Il passaggio al grado di guardaroba di 3ª classe, di aiutanti-cassieri e di aiutanti-guardaroba viene deliberato dal Consiglio d'amministraziane a scelta, in primo luogo fra gli ufficiali, indi fra gli applicati che chieggano o consentano al passaggio stesso.

La nomina definitiva è fatta dopo un anno di esperimento con lodevole risultato.

Durante l'esperimento l'impiegato conserva il posto che aveva, e riceve, a titolo di assegno, l'eventuale differenza di stipendio.

Art. 336.

Nel personale degli uscieri ed inservienti le promozioni di classe hanno luogo in ordine di anzianità; quelle di grado sono fatte a scelta, a criterio del Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore generale.

Art. 337.

L'anzianità è determinata dalla data della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parità di date, da quella della nomina o promozione al grado ed alla classe anteriore, e, quando anche questa sia avvenuta in uno stesso giorno, dall'età.

Per gli alunni, l'anzianità è determinata dai punti di approvazione ottenuti nell'esame di concorso, e, a parità di punti, dall'età.

Art. 338.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocata la sospensione.

Art. 339.

Gl'impiegati collocati in aspettativa per motivi di salute, o per soddisfare al servizio militare, conservano la loro anzianità ed il loro posto nel ruolo organico. Però durante tale aspettativa non possono conseguire promozioni.

Art. 340.

Gli impiegati sono responsabili di tutti gli atti che compiano nel disimpegno delle loro funzioni. Tutti hanno il dovere di eseguire gli incarichi loro affidati, così dall'amministrazione centrale come dal loro capo immediato, in via definitiva o provvisoria, non esclusi coloro i quali disimpegnino uffici tassativamente determinati dal presente regolamento, purchè gli incarichi ad essi assegnati siano compatibili con il rigoroso esercizio dei doveri e delle responsabilità inerenti al loro ufficio, e ciò senza diritto ad alcuno stabile compenso.

Gli uscieri e gli inservienti debbono eseguire, oltre il loro incarico, quei servizi che possano essere loro ordinati per il decoro, l'ordine ed il materiale assetto degli uffici.

Art. 341.

La nomina dei commessi di fiducia, addetti agli uffici di cassa e di guardaroba ed ai magazzini del Banco, è fatta dal rispettivo titolare, previo assenso del Direttore generale, sentito il preposto allo stabilimento, il quale, secondo le esigenze del servizio, può proporne il licenziamento.

I commessi, per ogni effetto di legge e di regolamento, non fanno parte del personale del Banco.

La loro opera è retribuita con la somma stanziata in bilancio ed assegnata ad ogni stabilimento per sopperire alle spese del rispettivo ufficio di cassa e di guardaroba o di magazzeno.

Art. 342.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'articolo 40 dello Statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni e ad altre occupazioni estranee ed incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I capi d'ufficio hanno l'obbligo di far noto al Direttore generale quelli tra gl'impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilità.

Art. 343.

I preposti agli stabilimenti per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del Direttore generale.

Quinquennio.

—

Art. 344.

Tutti gl'impiegati ed agenti di basso servizio, purchè provvisti di uno stipendio non superiore ad annue lire seimila, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento nella misura del dieci per cento.

Nel caso in cui l'aumento di stipendio, per qualsiasi causa conseguito, non raggiunga la misura dell'aumento quinquennale, è corrisposta la differenza.

Art 345.

L'aumento, di cui nel precedente articolo, cessa con la promozione ad una classe o grado superiore o quando vengano ad accumularsi due decimi per due quinquenni consecutivi. Qualora però col primo o col secondo quinquennio si oltrepassi lo stipendio della classe o grado immediatamente superiore, l'aumento è limitato alla differenza.

Art. 346.

Ogni aumento quinquennale è commisurato sulla base dello stipendio normale, e decorre dal mese successivo a quello in cui si compia il quinquennio.

Art. 347.

Agli effetti dei tre articoli precedenti non ha luogo differenza fra l'aumento di stipendio conseguito per promozione di grado o di classe, o per modificazioni di organico, o per qualsiasi altra causa.

Art. 348.

Nel computo del quinquennio viene tenuto conto di tutto il tempo trascorso in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di ruoli, e di metà del tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute: si detrae il tempo passato in aspettativa, sia per motivi di famiglia, sia per servizio militare, e quello durante il quale l'impiegato è stato sospeso dalle funzioni.

Art. 349.

Nel caso di interruzione per dispensa dal servizio o collocamento a riposo, e di successiva riammissione in servizio, debbono, agli effetti del quinquennio, ricongiungersi i due periodi del servizio anteriore e posteriore all'interruzione.

Art. 350.

Per gl'impiegati che passino, sia pure in seguito a loro domanda, ad una classe con stipendio inferiore, il periodo del quinquennio, per la concessione dell'aumento del decimo, si calcola dalla data dell'assegno dello stipendio maggiore, da cui l'impiegato sia stato retrocesso, sulla base di quello effettivamente goduto, alla scadenza del quinquennio.

Art. 351.

L'aumento quinquennale non è concesso se non all'impiegato che abbia dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio.

Indennità.

—

Art. 352.

Le indennità di missione e di trasferta agl'impiegati del Banco, incaricati di uffici e di missioni, da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragione di servizio, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato, a norma dell'articolo 11 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 353.

Gli impiegati del Banco, chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, agli effetti del regio decreto 8 luglio 1878, n. 4450, debbono richiedere ai ricevitori del registro, che sono tenuti a rilasciarlo, un certificato dal quale risulti la somma pagata dallo Stato, a titolo d'indennità di viaggio e di soggiorno, liquidata in base alla tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Tale certificato è posto a corredo della tabella delle indennità, dovute in base ai reali decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446, da prodursi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.

Art. 354.

Gli impiegati, gli uscieri e gl'inservienti del Banco, qualora il servizio lo consenta, possono ottenere dai preposti locali un congedo per un periodo non maggiore di otto giorni, e per una sola volta all'anno, e, sopra rapporto dei medesimi, dal Direttore generale, per un periodo non maggiore di un mese, pure per una sola volta all'anno.

Art. 355.

Il congedo, se è chiesto per comprovati motivi di salute, può essere dal Consiglio d'amministrazione esteso fino a mesi due, e non oltre, col godimento dell'intero stipendio.

Art. 356.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa e i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità, sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salve le disposizioni dell'articolo 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del regio decreto 30 novembre 1895, n. 690, per gl'impiegati, già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Art. 357.

L'alunnato, quantunque non accompagnato da assegno, è utile agli effetti della pensione.

Art. 358.

Ai fini del godimento della pensione o delle indennità, gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati e bassi agenti del Banco sono soggetti ad una ritenuta, a eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, previa approvazione del Ministero del Tesoro.

Cauzioni.

Art. 359.

Gli uffici del Banco e le funzioni che portino obbligo di cauzione sono:

Cassieri;
Guardaroba;
Aiutanti-cassieri ed aiutanti-guardaroba;
Economi o funzionanti da economi;
Estimatori.

Il Consiglio d'amministrazione, a seconda dei casi, può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche o funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 360.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario, e mediante cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, calcolate come sopra.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 361.

La cauzione deve, senza eccezione, essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta. Il Consiglio d'amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi, esclusa però la cauzione da prestarsi dai cassieri e dagli aiutanti-cassieri.

Art. 362.

Il cauzionante risponde con la sua cauzione, non soltanto dell'opera propria e dei suoi commessi, ma anche di quella di chi lo sostituisca durante la sua assenza.

Art. 363.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità agli articoli 360 e 361, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento, l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 364.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal Direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficio del Contenzioso, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a' termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.

Pene disciplinari.

Art. 365.

Le pene disciplinari sono:

a) la censura;
b) la sospensione;
c) la privazione della promozione spettante per anzianità;
d) la dispensa dal servizio;
e) la destituzione.

Art. 366.

La censura s'infligge per iscritto dal Direttore generale e dai capi degli stabilimenti, per negligenza dell'impiegato nell'adempimento dei proprî doveri, per pubblica denigrazione dell'Istituto o dei superiori, per inosservanza dell'orario o della disciplina, e per ingiustificata assenza dall'ufficio.

Della censura è fatta annotazione nei registri del personale.

Art. 367.

La sospensione può essere dallo stipendio in tutto od in parte, ovvero dallo stipendio o dalle funzioni, e quest'ultima a tempo determinato od indeterminato.

La sospensione fino alla durata d'un mese è inflitta dal Direttore generale, e non oltre gli otto giorni dai capi degli stabilimenti.

La sospensione per tempo maggiore è disposta dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 368.

La sospensione dallo stipendio in tutto od in parte, ovvero, secondo i casi, dallo stipendio e dalle funzioni a tempo determinato, è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

b) per inosservanza del segreto negli affari d'ufficio, per insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione;

c) per debiti contratti, verso Istituti che abbiano rapporti d'affari col Banco, verso inferiori, ed anche verso estranei, quando, in questo caso, siano causa di frequenti atti giudiziarî per inadempienza degli impegni assunti;

d) per condotta morale riprovevole;

e) per mancanze e negligenze gravi, che arrechino offesa al decoro ed agli interessi dell'Istituto.

Art. 369.

Incorre nella sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, a

tempo indeterminato, l'impiegato colpito da mandato di cattura; o detenuto per espiazione di pena corporale, quando il fatto che abbia dato luogo alla condanna non produca la dispensa o destituzione dall'impiego; od imputato di fatti gravi accertati da indagini, verifiche, ispezioni od inchieste, in via amministrativa, e che diano luogo a procedimento penale.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di decidere se e in quale misura, nei sopra indicati casi, debba corrispondersi all'impiegato od alla sua famiglia una parte dello stipendio, a titolo di alimenti.

Art. 370.

Della censura e della sospensione inflitta dai capi degli stabilimenti devesi dare immediata comunicazione alla Direzione generale.

Della censura o della sospensione inflitta dal Direttore generale deve essere riferito al Consiglio d' amministrazione nella sua prima adunanza.

Art. 371.

Il Consiglio d'amministrazione può, nel caso di abituale condotta irregolare di un impiegato, privarlo, una o più volte della promozione che gli spetterebbe per anzianità.

Art. 372.

La dispensa dal servizio può essere inflitta dal Consiglio di amministrazione:

a) per le ragioni di cui all'articolo 369, nei casi di persistente recidiva;

b) quando l'impiegato contravvenga alle disposizioni dello articolo 40 dello Statuto e 342 del presente regolamento;

c) per riconosciuta inabilità o gravi violazioni dei proprî doveri di ufficio.

Art. 373.

S'incorre nella destituzione:

a) per accettazione di doni e per qualsiasi partecipazione diretta od indiretta a beneficii procurati in favore altrui, nella trattazione di affari di ufficio, e dipendenti dall'opera dell'impiegato o da lui in qualsiasi modo sollecitati, ancorchè i benefizi stessi non siano stati ancora conseguiti dagli interessati;

b) per appropriazioni commesse nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni a danno dei privati, quando anche non ne sia derivato danno all'Istituto;

c) per qualsiasi caso di pregiudizio doloso agl'interessi del Banco;

d) per qualsiasi condanna per reato di furto, falso, frode, corruzione, peculato od appropriazione indebita.

Art. 374.

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità, nel caso di destituzione, dev'essere esplicitamente dichiarata dal Consiglio d' amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 375.

L'impiegato colpito da censura o sospensione può sottoporre le sue deduzioni di giustificazione o di difesa al Direttore generale se inflitte dai preposti agli stabilimenti, e al Consiglio d' amministrazione se inflitte dal Direttore generale, per via gerarchica. Il superiore immediato non può negarsi di trasmetterle.

Art. 376.

Nell'applicare le pene di cui agli articoli 371, 372 e 373, il Consiglio d' amministrazione deve tenere presenti le giustificazioni dell'impiegato.

L'impiegato ha diritto di essere sentito personalmente presso il Consiglio stesso.

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

—

Art. 377.

Le funzioni di cui all'articolo 145 possono continuare ad essere affidate agli agenti di collocamento in carica alla data della pubblicazione del presente regolamento.

L'obbligo di prestare le cauzioni nei modi indicati dall'articolo 330 non si applica agli impiegati che abbiano alla data anzidetta costituita la loro cauzione in modo diverso, tranne che per i successivi supplementi della cauzione medesima.

In relazione all'articolo 335, i posti di aiutante-cassiere e di aiutante-guardaroba possono essere conferiti a scelta, anche ai contatori in servizio alla data predetta.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

Il Numero 374 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 28 settembre p. p., col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Lonato (Brescia);

Veduto l' articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Lonato (Brescia) è convocato pel giorno 5 novembre 1899, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 novembre 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1898-99.	Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali e valori presso la Zecca	254,815,776 18	
	Fondi in via ed all'estero	57,931,085 01	
			312,746,861 19

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1899 al 30 settembre 1899.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di bilancio.	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	98,461,462 09	254,956,586 67	353,418,048 76	
	Id. II. Costruzioni di ferrovie	180,166 32	47,884 07	228,050 39	
	Id. III. Movimento di capitali	1,034,577 04	3,635,531 03	4,670,108 07	
	Id. IV. Partite di giro	42,376 52	12,994,506 30	13,036,882 82	
		99,718,581 97	271,634,508 07	371,353,090 04	371,353,090 04
III. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	129,395,184 43	466,154,277 23	595,549,461 66	
	In conto crediti	74,787,137 80	79,906,429 99	154,693,567 79	
		204,182,322 23	546,060,707 22	750,243,029 45	750,243,029 45
				Totale	1,434,342,980 68

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1899	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 30 settembre 1899
I. Buoni del Tesoro	297,106,000 —	86,678,000 —	110,625,000 —	273,159,000 —
II. Vaglia del Tesoro	20,446,755 43	287,438,166 57	295,895,769 67	11,989,152 33
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	90,000,000 —	36,000,000 —	54,000,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero	208,234,541 39	830,872 46	62,104,158 58	146,961,255 27
V. Id. Fondo Culto id. id.	15,995,578 22	5,922,863 54	3,981,120 16	17,937,321 60
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	33,440,360 48	4,018,374 68	7,782,858 18	29,675,876 98
VII. Id. id. id. infruttifero	25,324,933 29	74,202,874 96	47,484,388 98	52,043,419 27
VIII. Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa	110,000,000 —	—	39,322,736 —	70,677,264 —
IX. Incassi da regolare	57,028,951 65	46,458,309 45	80,978,890 43	22,508,370 67
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	—	—	11,250,000 —
Totale dei debiti	778,827,120 46	595,549,461 66	684,174,922 —	690,201,660 12

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
Situazione di Cassa — Attiva	
Situazione di Cassa — Passiva	

Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 30 settembre 1899.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1899 al 30 settembre 1899.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Per spese di bilancio.	Ministero del Tesoro	9,472,965 02	29,105,170 98	38,578,136 —	
	Id. delle Finanze	12,762,369 48	31,997,056 88	44,759,426 36	
	Id. di Grazia e Giustizia	3,223,724 15	6,680,233 39	9,903,957 54	
	Id. degli Affari Esteri	2,037,560 43	1,186,383 70	3,223,944 13	
	Id. della Istruzione Pubblica	3,495,234 12	6,388,325 21	9,883,559 33	
	Id. dell'Interno	7,701,221 33	15,805,817 40	23,507,038 73	
	Id. dei Lavori Pubblici	7,175,508 16	20,203,424 45	27,378,932 61	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	4,669,577 87	12,653,113 37	17,327,691 24	
	Id. della Guerra	31,521,469 75	47,909,840 18	79,431,309 93	
	Id. della Marina	8,412,552 39	23,471,131 11	31,883,683 59	
	Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm.	869,114 65	1,986,302 81	2,855,417 46	
		91,341,297 35	197,391,799 48	288,733,096 83	288,733,096 83
Decreto Ministeriale di scarico 11 agosto e 16 settembre 1899 a favore della Zecca					2,183 24
II. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	193,969,390 01	490,205,531 99	684,174,922 —	
	In conto crediti	24,011,096 79	236,282,890 —	260,293,986 79	
		217,980,486 80	726,488,421 99	944,468,908 79	944,468,908 79
				Totale dei pagamenti	1,233,204,188 86
(a) III. Fondo di Cassa al 30 settembre 1899	Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa		70,677,264 —		
	Valuta metallica e cartacea disponibile, comprese L. 347,251 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133 e valori presso la Zecca		94,068,287 29	164,745,551 29	201,138,791 82
	Fondi in via ed all'estero			36,393,240 53	
				Totale	1,424,342,980 68

...e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1899	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 settembre 1899
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti, art. 21 della legge 8 agosto 1895	91,250,000 —	—	—	(b) 91,250,000 —
II. Amministr. del Debito pubb. per pagamenti da rimborsare.	61,040,335 01	123,899,740 95	61,167,734 04	123,772,401 92
III. Id. Fondo per il Culto. id. id.	12,721,964 81	6,351,550 08	2,865,868 96	16,207,645 93
IV. Altre Amministrazioni id. id.	42,766,148 55	64,319,764 34	42,971,396 12	64,114,516 77
V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	—	—	—	—
VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,933,966 71	—	89 96	1,933,876 75
VII. Diversi	5,821,096 85	65,722,931 42	47,688,478 71	23,855,549 56
Totale dei crediti	215,533,571 93	260,293,986 79	154,693,567 79	321,133,990 93
Eccedenza dei debiti sui crediti	563,293,548 53	—	194,225,879 34	369,067,669 19
Totale come contro	778,827,120 46	260,293,986 79	348,919,447 13	690,201,660 12

...LOGO.

30 giugno 1899	30 settembre 1899	DIFFERENZA Attiva	DIFFERENZA Passiva
312,746,861 19	201,138,791 82	—	111,608,069 37
215,533,571 93	321,133,990 93	105,600,419 00	—
528,280,433 12	522,272,782 75	—	6,007,650 37
778,827,120 46	690,201,660 12	88,625,460 34	—
—	—	—	—
250,546,687 34	167,928,877 37	—	82,617,809 97

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 91,250,000 depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portata fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma di L. 91,250,000 è composta: per L. 70,000,000 di monete decimali d'oro e per L. 21,250,000 di scudi.

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di settembre 1899 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1899-1900

INCASSI — Entrata ordinaria.	MESE di settembre 1899	MESE di settembre 1898	DIFFERENZA nel 1899	Da luglio 1899 a tutto settem. 1899	Da luglio 1898 a tutto settem. 1898	DIFFERENZA nel 1899
Categoria I. - *Entrate effettive:* Redditi patrimoniali dello Stato . .	14,528,212 86	12,565,244 92	+ 1) 1,962,967 94	27,089,820 92	25,407,273 34	+ 1,682,547 58
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	146,293 24	353,291 05	– 206,997 81	32,818,200 31	33,708,032 84	– 889,832 53
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	4,424,?04 89	3,220,686 48	+ 2) 1,203,918 41	37,807,672 71	35,393,422 85	+ 2,414,249 86
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze . . .	13,885,793 73	13,511,593 68	+ 374,200 05	51,274,617 40	51,095,601 04	+ 179,016 36
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sull ferrovie . . .	1,853,439 72	1,715,619 44	+ 137,820 28	5,089,701 89	4,873,060 45	+ 216,641 44
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Diritti delle Legaz. e dei Cons. all'estero.	71,459 07	17,822 27	+ 53,636 80	239,971 11	130,491 05	+ 109,480 06
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc. . . .	3,475,783 51	3,613,717 13	– 137,933 62	10.485,477 65	10,956,849 10	– 471,371 45
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dogane e diritti marit.	16,703,810 74	16,762,486 41	– 58,675 67	54,860,463 93	50.051,771 44	+ 4,808,692 49
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazi interni di consum. escl. quelli delle città di Napoli e di Roma.	4,159,956 71	4,032,986 30	+ 126,970 41	12,567,913 92	12,605,592 20	– 37,678 28
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli . .	991,160 60	984,691 30	+ 6,469 30	2,965,770 83	3,058,041 43	– 92,270 60
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma . .	1,124,420 09	1,135,308 92	– 10,888 33	3,406,622 53	3,394,431 68	+ 12,190 85
CONTRIBUTI – Privative – Tabacchi	16,134,869 70	15,556,577 86	+ 578,291 84	48,554,522 37	47,332,941 49	+ 1,221,580 88
CONTRIBUTI – Privative – Sali	5,924,167 87	5,867,381 52	+ 56,786 35	17,695,618 60	17,592,174 47	+ 103,444 13
CONTRIBUTI – Privative – Lotto	4,002,968 73	4,331,390 18	– 328,421 45	15 290,543 63	26,476,678 66	– 5,186,135 03
Proventi di servizi pubblici – Poste	4,678,652 82	4,475,264 30	+ 203,388 52	14.739,023 21	13,598,158 47	+ 1,140,864 74
Proventi di servizi pubblici – Telegrafi	1,263,108 10	1,182,530 98	+ 80,577 12	3.466,297 80	3,387,592 09	+ 78,705 71
Proventi di servizi pubblici – Servizi diversi . . .	1,680,197 08	1,261.015 09	+ 419,181 99	5.643,218 94	3,991,965 69	+ 1,651,253 25
Rimborsi e concorsi nelle spese . .	1,371,147 83	1,756,173 18	– 385,025 35	3 822,849 51	4,337,573 69	– 514.724 18
Entrate diverse	1,811,715 68	2,398,924 89	- 557,209 21	4.875,512 04	11,196,026 86	– 6,320.484 82
TOTALE *Entrata ordinaria.*	98,261,767 97	94,742,710 90	+ 3,519,057 07	352,693,849 30	352,587.678 84	+ 106,170 46
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese . .	191,550 67	66,357 02	+ 125,193 65	601,848 73	586,285 50	+ 15,563 23
Entrate diverse	7,308 50	9,021 88	– 1,713 38	93,243 94	129,360 18	– 36,116 24
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	—	—	—	94 06	305 83	– 211 77
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	—	—	—	172 31	172 31	—
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi.	834 95	13,107 84	– 12,272 89	28,840 42	53,980 20	– 25,139 78
Categoria II. Costruzione di strade ferrate . .	180,166 32	6,185 88	+ 173,980 44	228,050 30	164,724 07	+ 63,326 32
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	484,497 52	731,500 98	– 247,003 46	1,394,443 42	1,048,139 14	+ 346,304 28
Riscossione di crediti	—	—	—	—	—	—
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	193,490 21	—	+ 193,490 21	205,852 92	71,360 98	+ 134,491 94
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	—	—	147,123 99	353,166 33	– 206,042 34
Partite che si compensano nella spesa	72,581 08	111,380 53	– 38,799 45	209,310 28	264,797 19	– 55,486 91
Ricuperi diversi	—	—	—	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi .	284,008 23	3,078.094 23	– 3) 2,794.086 —	2,713,377 46	8,060,207 98	– 5,346,830 52
TOTALE *Entrata straordinaria.*	1,414,437 48	4,015.648 36	– 2,601,210 88	5,622,357 92	10,732,499 71	– 5,110,141 79
Partite di giro	42,376 52	9,434,290 73	– 4) 9,391,914 21	13.036,882 82	14,585,372 38	– 1,548,489 56
TOTALE GENERALE . .	99,718,531 97	108,192,649 99	– 8,474,068 02	371,353,090 04	377,905,550 93	– 6,552,460 89

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell' Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di settembre 1899	MESE di settembre 1898	DIFFERENZA nel 1899	Da luglio 1899 a tutto settem. 1899	Da luglio 1898 a tutto settem. 1898	DIFFERENZA nel 1899
Ministero del Tesoro	9,472,965 02	15,175,621 79	— 5,702,656 77	38,578,136 —	41,486,199 50	— 2,903,063 50
Id. delle Finanze . . .	12,762,369 48	14,243,670 18	— 1,481,300 70	44,579,426 36	50,234,777 14	— 5,475,350 78
Id. di Grazia e Giustizia . .	3,223,724 15	3,264,331 14	— 40,606 99	9,903,957 54	9,760,231 58	+ 143 725 96
Id. degli Affari Esteri . .	2,037,560 43	2,184,929 37	— 147,368 94	3,223,944 13	3,804,160 60	— 530,216 47
Id. dell' Istruzione Pubblica	3,495 234 12	3,992,764 44	— 497,530 32	9,883,559 33	10,493,974 04	— 610,414 71
Id. dell'Interno	7,701,221 33	4,623,525 49	+ 3,077,695 84	23,507,038 73	19,614,244 74	+ 3,892,793 99
Id. dei Lavori Pubblici .	7,175,503 16	4,972,257 45	+ 2,203,250 71	27,378,932 61	25,781,263 01	+ 1,597,639 60
Id. delle Poste e Telegrafi.	4,669,577 87	3,764,745 51	+ 904,832 36	17,327,691 24	16,273,208 26	+ 1,054,482 98
Id. della Guerra	31,521,469 75	23,563,924 62	+ 7,957,545 13	79,431,309 93	75,158,854 04	+ 4 272,455 89
Id. della Marina	8,412,552 39	11,388,598 35	— 2,976,045 96	31,883,683 50	30,967,658 21	+ 916,025 29
Id. dell' Agricoltura, Industria e Commercio. .	869,114 65	1,049,354 44	— 180,239 79	2,855,417 46	2,877,040 97	— 21,623 51
TOTALE pagamenti di bilancio .	91,341,297 35	88,223,722 78	+ 3,117,574 57	288,733,096 83	286,451,612 09	+ 2,281,484 74
Decreti di scarico	2,172 86	—	+ 2,172 86	2,183 24	212 42	+ 1,970 82
TOTALE PAGAMENTI . .	91,343,470 21	88,223,722 78	+ 3,119,747 43	288,735,280 07	286,451,824 51	+ 2,283,455 56
Differenza Attiva	8,375,111 76	19,968,927 21	—	82,617,809 97	91,453,726 42	—
Differenza Passiva.	—	—	11,593,815 45	—	—	8,835,916 45
TOTALE *come contro* .	99,718,581 97	108,192,649 99	— 8,474,068 02	371,353,090 04	377,905,550 93	— 6,552,460 89

NOTE

Settembre 1899.

1. Versamento fatto dalle Società delle ferrovie a saldo della partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee costituenti le reti principali, relativo al 1° semestre 1899.

2. Maggiori versamenti di ritenute sugli stipendi ed assegni fatti dal Ministero della Guerra.

3. Nel settembre 1898 si introitò parte del prodotto di titoli emessi sul residuo prestito del 1896 per la guerra nell'Eritrea.

4. Nel mese suddetto si ebbero maggiori versamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti di somme occorrenti per il servizio di debiti redimibili.

Roma, il 18 ottobre 1899.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
FASSÒ.

Il Direttore Generale
S. ZINCONE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: NN. 145,433, 145,434, 145,435 e 145,436 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai NN. 28,833, 28,834, 28,835, 28,836 della soppressa Direzione di Milano), rispettivamente per L. 160, 390, 120, 10, ai nomi di Magnani Antonio, Giuseppa, Carolina, Luigia, Rosa, Antonia, Marianna, Giuditta, Isabella e Rachele, fratello e sorelle fu Pietro; Magnani Maria, Giuseppa, ed Antonia fu Graziano; Asti Pietro, Graziano, Maria, Teresa, *Luigi*, e Purissima del vivente Francesco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Magnani Antonio, Giuseppa, Carolina, Luigia, Rosa, Antonia, Marianna, Giuditta, Isabella e Rachele, fratello e sorelle fu Pietro; Magnani Maria, Giuseppa ed Antonia fu Graziano; Asti Pietro, Graziano, Maria, Teresa, *Luigia* e Purissima, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,190,158 d'iscrizione per L. 1200, al nome di Catalano *Concetta* di Michele, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Catalano Immacolata-Maria, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 settembre 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 20 ottobre, a lire 107,31.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

19 ottobre 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	98,75 1/4	96,75 1/4
	4 1/2 % *netto*	109,61 3/4	108,49 1/4
	4 % *netto*	98,42 —	96,42 —
	3 % *lordo*	62,28 —	61,08 —

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE II — INDUSTRIE E COMMERCI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso al posto d'insegnante di composizione ed applicazione della plastica alle arti decorative ed industriali nella Scuola d'arte applicata all'industria in Venezia, con l'annuo stipendio di lire 2000, da pagarsi sul bilancio della Scuola stessa.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare, qualora lo creda opportuno, ad una prova di esami, i candidati giudicati migliori per i titoli presentati.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per i primi due anni. Per ottenere la nomina definitiva, il candidato prescelto dovrà, durante il detto periodo di tempo, fare buona prova nell'ufficio d'insegnante.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da lire una, e corredate dell'atto di nascita, del certificato penale e di quello di buona condotta, questi ultimi di data re-

cente, dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio) non più tardi del 30 novembre 1899.

Gli aspiranti debbono unire alla domanda i titoli di ogni natura, che dimostrino gli studî fatti e la pratica nell'esercizio dell'arte e dell'insegnamento; e debbono dar prova di conoscere gli stili in genere, e specialmente quelli dell'arte decorativa veneziana.

Debbono inoltre inviare disegni e lavori attinenti all'insegnamento per il quale è aperto il concorso.

Roma, addì 19 ottobre 1899.

Il Ministro
A. SALANDRA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alla Camera dei Lordi, nella seduta del 19 corrente, il primo Ministro, lord Salisbury, lesse il Messaggio della Regina Vittoria relativo alla chiamata della milizia sotto le armi.

Nello stesso tempo, esso presentò un Indirizzo di ringraziamento a Sua Maestà, che venne approvato.

La Camera dei Lordi si è quindi prorogata.

Alla Camera dei Comuni, nella seduta dello stesso giorno, il sig. Mac-Neill interrogò il Governo circa l'atteggiamento del Gabinetto della Colonia del Capo. Chiese se il Governatore generale della colonia, sir A. Milner, sarà autorizzato a congedare il Gabinetto ed a sciogliere il Parlamento.

Risposegli il Primo Lord della Tesoreria dicendo che l'interrogazione di Mac-Neill non era affatto giustificata.

Si riprese quindi la discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il Ministro delle Colonie, Chamberlain, disse che l'attitudine dell'opposizione incoraggiò il Presidente della Repubblica, Krüger, e confutò le critiche fatte ieri da Stanhope, che non trova onorevoli.

Stanhope protestò vivamente contro queste parole. In seguito ad osservazioni dello *speaker* fatte in proposito a Chamberlain, questi ritira le sue parole.

Chamberlain giustifica la sua partecipazione alla lega sud-africana, ma soggiunge che il Governo non ebbe niente che fare con essa, quantunque tendesse allo stesso scopo. Glorifica il sig. Cecil Rhodes, il quale combatte ora a Kimberley (Applausi), ma nega di aver avuto relazioni con lui relativamente alla politica inglese nell'Africa del Sud, dopo l'incursione di Jameson. Conclude che aveva sempre creduto nella pace, ma che il discorso del Presidente Krüger lo convinse che la guerra era inevitabile.

Il Ministro delle Colonie, Chamberlain, dimostra che l'Inghilterra deve avere una preponderanza nell'Africa del Sud, per assicurarvi la pace e proteggervi gli Inglesi; ma, gli armamenti e gl'intrighi del Transwaal opponendovisi, la guerra divenne necessaria. L'Opposizione stessa l'avrebbe fatta.

Chamberlain soggiunge: « L'Inghilterra fu paziente. Il Presidente del Transwaal, Krüger, invocò il Dio delle battaglie. Lo accettiamo noi pure con fede. La nostra causa è giusta ».

Sir J. Morley accusa il Governo di volere imporre al Transwaal condizioni che non oserebbe imporre alle Colonie autonome.

Chamberlain protesta.

Morley dice che voterà l'emendamento Stanhope.

Courtney pure combatte il Governo.

Il Primo Lord della Tesoreria, Balfour, dichiara essere vero che la causa della guerra fu l'intenzione del Transwaal di non concedere una rappresentanza sufficiente agli *Uitländers*.

L'emendamento Stanhope viene respinto, con voti 362 contro 135.

Poscia la Camera approva, ad unanimità, l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

***

L'*Army and Navy Gazette* dice che le truppe d'operazione che si trovano attualmente nell'Africa meridionale potranno resistere, mantenendosi sulla difensiva, fino all'arrivo del corpo d'esercito, che sta imbarcandosi in Inghilterra.

Qualche punto estremo, come il triangolo che forma il Natal tra il Transwaal e lo Stato libero d'Orange, aggiunge l'organo militare, potrà cadere in potere dei Boeri, anzi lo dovrà per ragioni strategiche che non ci permettono di lasciarci prendere alle spalle ed isolarci in modo che le comunicazioni colla base delle operazioni militari vengano interrotte. È certo però che all'arrivo di sir Buller col suo corpo d'esercito, egli seguirà i suoi piani bene studiati e decisivi, contro i quali i Boeri non avranno la menoma probabilità di resistere.

***

L'*Economist* di Londra cerca di difendere la politica dell'Inghilterra rilevando, fra altro, che i Boeri hanno voluto la guerra, perchè non sanno di quale forza disponga l'Inghilterra.

« Del resto, aggiunge l'*Economist*, bisogna notare che la guerra per i Boeri è un'impresa di rischi limitati. Nulla accadrà loro se rimarranno sconfitti, tranne la perdita di quell'ascendente politico che ai contadini dell'interno deve sembrare cosa assai astratta. Essi sanno benissimo che gl'inglesi non li fucileranno, nè li priveranno dei loro pascoli, nè li assoggetteranno a balzelli speciali. Essi non sanno quello che avviene in Europa, ma vedono che i loro connazionali nelle nostre colonie del Natal e del Capo prosperano. Dopo la guerra, dunque, non avranno altro da fare che ritornare alle loro praterie a godere di quella vita pastorale ch'è il loro più caro ideale.

« La fiducia che i Boeri ripongono negli inglesi la si vede nel fatto che tanto Stejin, Presidente dell'Orange - l'acerrimo nostro nemico - quanto Reitz, che compilò quel capo lavoro d'insolenza che è l'*Ultimatum*, hanno mandato le loro famiglie a Capetown ».

L'*Economist* conclude che la guerra prepara ai Boeri una disillusione colossale.

***

La *Kölnische Zeitung* conferma la notizia che l'Imperatore Guglielmo partirà il 18 novembre per l'Inghilterra, per visitarvi la Regina Vittoria.

Lo stesso giornale annunzia che lo Czar Nicolò rimarrà, fino ai primi giorni del novembre, a Wolfsgarten. Nel ritorno a Pietroburgo, lo Czar farà probabilmente una brevissima visita alla Corte tedesca.

* * *

Telegrafano da Belgrado:

La *Scupscina* ha accordato, per acclamazione, un credito suppletorio di tre milioni e mezzo di franchi domandato dal Ministro della guerra. Il Presidente dei Ministri ringraziò, a nome del Governo, la *Scupscina* per questo atto patriottico.

Con decreto Reale, la *Scupscina* fu prorogata al 30 decembre.

Si crede imminente una crisi Ministeriale.

La formazione del nuovo Gabinetto verrebbe affidata all'attuale Ministro delle finanze, sig. Petrovic. Fra coloro che hanno le maggiori probabilità di entrata nel nuovo Ministero, si fanno i nomi di Grozdic, per gli esteri, e di Pasic, per il Ministero d'economia nazionale.

La festa degli alberi nelle Scuole

S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha diramato la seguente Circolare ai signori Ispettori forestali ed ai Direttori delle R. Scuole superiori, speciali e pratiche d'agricoltura:

Roma, addì 8 ottobre 1899.

Con Circolare del dì 27 giugno ultimo, n. 56, diretta ai RR. Provveditori agli studî e ai capi degli Istituti d'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, l'egregio mio Collega della Pubblica Istruzione, che volle saggiamente ispirata l'opera educativa delle Scuole italiane all'amore dei campi, promuoveva la festa degli alberi, quale complemento felice dell'opera stessa, che dovrà richiamare la nuova generazione all'agricoltura.

Questa festa, da tempo e per legge sancita negli Stati-Uniti d'America con l'*Arbor's day*, e per analoghe disposizioni stabilita in alcuni Stati settentrionali d'Europa, mentre corona i provvidi intendimenti dell'associazione italiana *Pro montibus*, sorta a Torino per promuovere il rimboschimento dei nostri monti, mira ad educare gli allievi delle scuole secondarie e normali al rispetto e all'amore degli alberi.

Con questi propositi le Autorità scolastiche, d'accordo con le Amministrazioni comunali, con i Sodalizi agrari e con i proprietari di terre, nel mese corrente, appena chiusa la sessione autunnale degli esami, promuoveranno gite campestri degli allievi degl'Istituti secondari e normali per celebrare la festa degli alberi, affidando al terreno in quel giorno una delle piante legnose più adatte per la selvicoltura della regione, ed illustrando con parole acconce il significato e lo scopo della passeggiata scolastica.

Io mi associo di gran cuore al pensiero del mio illustre Collega; imperocchè le leggi e le disposizioni governative intese alla conservazione delle selve esistenti e alla ricostituzione delle già abbattute non avranno efficacia se non quando saranno avvalorate dal sentimento dell'amore e del rispetto per gli alberi, ispirato nelle scuole del Regno.

Perciò desidero che gl'Ispettori e gli Ufficiali forestali subalterni, come pure i Direttori e gl'Insegnanti delle Scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura portino il loro contributo, nella più efficace maniera possibile, alla piena riuscita della festa degli alberi, mettendo a disposizione dei Provveditori agli studî e delle altre Autorità scolastiche le relative conoscenze tecniche.

I funzionari forestali in particolar modo dovranno indicare le specie di piante boschive da preferire, come le più adatte al terreno ed al clima del luogo, ed agevolare poi la ricerca dell'albero, o degli alberi vigorosi e a sufficienza sviluppati per l'utile piantamento, traendoli dai dipendenti vivai forestali governativi, o dai poderi delle Scuole, ovvero dai boschi della propria giurisdizione, e curando in tal caso la scelta con giusti criterî e con singolare diligenza. Il personale medesimo dovrà indicare tutte le norme e le cautele da osservarsi nelle operazioni culturali.

Confido che il mio proposito sarà bene compreso e recato in atto, e frattanto gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro
A. SALANDRA.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re ha inviato ieri al Sindaco di Perugia un telegramma per ringraziare la città delle prove d'affetto date alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli, e rallegrandosi col benemerito Comitato dell'Esposizione per la felice riuscita dell'opera sua nell'interesse della Nazione.

S. A. R. il Conte di Torino, partito la mattina del 17 da Mai-Aini, giunse alle ore 9 a Coatit. Ivi lo attendevano numerosi capi delle regioni limitrofe ed il clero venuto anche da paesi alquanto lontani. Tre battaglioni indigeni si trovavano schierati, a dritta ed a sinistra della via conducente al paese, con una sezione di cannonieri indigeni ed una compagnia di cacciatori.

S. A. R. assistè alla Messa celebrata da un padre della missione cattolica di Acrur, in suffragio dei caduti nella battaglia di Coatit. Dopo di che le truppe sfilarono davanti a S. A. R.

Terminata la funzione, S. A. R. accettò una colazione, alla quale parteciparono più di 60 ufficiali.

Ieri l'altro il Conte di Torino, ossequiato nella pianura di Ziban Zigheb dai capi della regione, fece il suo ingresso a Adì Caiè, dove passò in rivista il 7° battaglione indigeni. Più tardi, S. A. R. onorò la mensa degli ufficiali, e nel pomeriggio visitò gli accampamenti.

Scuola superiore femminile « Erminia Fuà-Fusinato » — A cominciare da lunedì 16 corrente, dalle ore 9 alle 12 di ogni giorno, esclusi i festivi, sono aperte le iscrizioni nella Scuola superiore « Erminia Fuà-Fusinato » posta in via della Palombella n. 4 p. 2°.

Gli esami d'ammissione e riparazione avranno luogo nei giorni 27, 28, 30 di ottobre dalle ore 9 in poi.

Le lezioni comincieranno il giorno 8 del prossimo novembre.

Club alpino italiano. — Domenica prossima la Sezione Romana effettuerà una escursione a Monte Manno (1079 m.) e a

Capranica Prenestina (915 m), partendo da Roma col treno delle ore 7,15 e facendone ritorno alle 18,25.

Appuntamento alla stazione (Termini) alle 6,45.

Movimento commerciale. — L'*Agenzia Stefani* comunica le seguenti informazioni:

Il valore totale delle merci importate in Italia nei primi nove mesi del corrente anno, esclusi i metalli preziosi, ha raggiunto la cifra di L. 1,056,068,347 in confronto a L. 1,053,351,031 del corrispondente periodo dell'anno precedente. Hanno principalmente contribuito a dare la maggiore importazione di circa tre milioni — computata la minore importazione di grano — il carbone, importato in più per 18 milioni, i rottami di ferro per 7 milioni, le macchine per 10 milioni, i carri ferroviari e i bastimenti per 4 milioni, le materie seriche greggie per 30 milioni, la lana pettinata non tinta per 6 milioni.

Le esportazioni dall'Italia, nei nove mesi, raggiunsero il valore complessivo di L. 908,499,619, segnando così un aumento di L. 51,448,301 in confronto al valore delle esportazioni dei primi nove mesi del 1898.

Rispetto alle sete e prodotti di seta si ebbe, nel detto periodo di tempo, un'importazione di sete asiatiche per L. 53,469,500, di sete europee per L. 7,927,500 e di altri prodotti serici per L. 53,314,770 ed un'esportazione di L. 222,939,500 di seta tratta e L. 62,371,830 di altri prodotti serici. Nel complesso, rispetto ai nove mesi dell'anno precedente, una maggiore importazione di circa 34 milioni, data quasi esclusivamente dalle sete asiatiche, ed una maggiore esportazione di circa 21 milioni, di cui 11 milioni di seta tratta e 9 milioni di tessuti colorati.

Nuovo servizio dei pacchi ferroviari. — È stata fissata al 1° novembre prossimo l'andata in vigore della nuova tariffa per le spedizioni a grande velocità di colli o pacchi fino a 20 chilogrammi, sulle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Questa nuova tariffa, cui si è già accennato più volte, ora definitivamente stabilita, applicabile ai trasporti in servizio cumulativo per le tre Reti suddette, ed in servizio interno per la Mediterranea e l'Adriatica, è distinta in due serie: una per le merci e messaggerie, e l'altra per i prodotti alimentari. I prezzi sono ripartiti in due zone di percorrenza; la prima per i percorsi fino a 400 chilometri: la seconda per i percorsi superiori. Le spedizioni, per quanto concerne il peso, sono distinte nelle seguenti quattro categorie:

1ª da 5 chilogrammi; 2ª da oltre 5 e fino a 10 chilogr.: 3ª da oltre 10 e fino a 15 chilogr.; 4ª da oltre 15 e fino a 20 chilogr.

I prezzi della prima serie della tariffa (messaggerie e merci) variano da un minimo di L. 0,60 ad un massimo di L. 1,50; e da un minimo di L. 1,20 ed un massimo di L. 4, a seconda che trattisi di percorrenze fino a 400 chilometri, o di percorsi a questi superiori.

I prezzi della seconda serie della tariffa (prodotti alimentari) variano da un minimo di L. 0,50 ad un massimo di L. 1, pei percorsi fino 400 chilometri, e da un minimo di L. 0.80 ad un massimo di L. 2 per le percorrenze superiori ai 400 chilometri.

Seconda Esposizione campionaria. — Il Comitato esecutivo della seconda Esposizione campionaria, nell'adunanza del 12 corrente, ha deliberato di accogliere la domanda di molti industriali e produttori che si trovano impegnati nelle Esposizioni di Venezia, Como e Perugia, prorogando il termine per la presentazione delle adesioni e dei prodotti fino al 5 novembre p. v., ed estendendo tale concessione a chiunque vi abbia interesse.

Accolse anche l'adesione di altri 197 espositori, dei quali 22 esteri.

Esposizione di Venezia. — La Giunta Municipale di Venezia ha prorogato la chiusura dell'Esposizione internazionale di arte al 12 novembre.

Congresso di ostetricia. — A Pavia ebbe termine ieri il Congresso ostetrico, con applaudito discorso di chiusura del prof. Mangiagalli.

Su proposta del senatore Morisani, si acclamò Napoli sede del venturo Congresso da tenersi nel settembre del 1900.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Regina Margherita*, della N. G. I., e *Centro America*, della Veloce, giunsero a Montevideo e da questo porto, diretto a Genova, partì il piroscafo *Orione*, della N. G. I.

Ieri i piroscafi *Aller*, del N. L., e *Georgia*, della C. A. A., partirono da Gibilterra, il primo per New-York ed il secondo per Genova, il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., partì da Genova per New-York ed il piroscafo *Sirio*, della N. G. I., passò per Tangeri, diretto al Plata. Stamane il piroscafo *Bormida*, della N. G. I., da Singapore, ha proseguito per Hong-Kong.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 19. — Lord Rothschild, arbitro per fissare la proposta relativa alle obbligazioni 4 % del prestito nazionale argentino pei portatori del debito provinciale di Entre Rios, emise ieri la sentenza arbitrale.

LONDRA, 19. — Il *Times* ha da Lobatsi in data del 14 corrente: Distaccamenti della guarnigione di Mafeking attaccarono notte tempo i Boeri, che furono sconfitti ed ebbero 30 morti.

La febbre scarlattina è scoppiata nel campo di Aldershot e ritarda la partenza del 10° Ussari per l'Africa del Sud.

Il novantadue per cento dei riservisti rispose all'appello.

Il Governo requisì 200 cavalli fra quelli che servono per i trams di Liverpool per adoperarli nell'Africa del Sud.

Il *Daily Mail* ha da Lourenço Marques: I Boeri, facendo una ricognizione, perdettero una sessantina di uomini in vario scaramuccie.

Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo: Le truppe inglesi sono concentrate a duecento miglia al Sud-Ovest di Ondurmann, in prossimità del campo del Califfo.

RIO-JANEIRO, 19. — È stata riconosciuta ufficialmente la comparsa della peste bubonica a Santos.

VIENNA, 19. — Il Presidente del Consiglio, conte Clary-Aldringen, riceverà, oggi, i deputati del Club italiano Bassevi, Malfatti e Salvadore.

LONDRA, 19. — I riservisti chiamati ad Aldershot ricevettero le uniformi e gli equipaggiamenti coloniali.

LISBONA, 19. — Le voci corse sulla cessione della Colonia di Lourenço Marques non hanno nessun fondamento.

VIENNA, 19. — Dispacci da varie città della Boemia e della Moravia annunziano esservi stati, negli ultimi giorni, disordini, che in qualche punto ebbero carattere anti-semita.

La Direzione della polizia di Praga ha pubblicato un proclama il quale vieta ulteriori dimostrazioni, prevenendo che, occorrendo, ricorrerà ai mezzi più rigorosi per assicurare il mantenimento dell'ordine.

VIENNA, 19. — Il Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, è partito per le sue proprietà della Galizia, dove si tratterrà alcuni giorni.

CAPETOWN, 19. — Un dispaccio da Kimberley, in data del 15 corr., annunzia che tutto andava bene a Kimberley e che Mafeking, pure il 15 corr. era al sicuro.

TREBITSCH (MORAVIA), 19. — Vi furono dimostrazioni contro l'abolizione delle Ordinanze sulle lingue.

La gendarmeria intervenne ed operò quattro arresti.
L'ordine fu tosto ristabilito.

BERLINO, 19. — Il centenario della Scuola politecnica fu celebrato a Charlottemburg alla presenza dell'Imperatore, dell'Imperatrice e dei cinque figli maggiori delle LL MM.

Il Ministro dei Culti lesse un decreto, il quale stabilisce che le Scuole politecniche sono autorizzate a conferire il titolo di dottore.

L'Imperatore fece un discorso in cui rilevò che le Scuole politecniche debbono esser considerate alla pari delle Università e ricordò che i grandi progressi tecnici, nel modo stesso che tutta la vera scienza, traggono, in ultima analisi, origine da Dio, il quale concesse agli uomini le facoltà per penetrare entro i segreti della natura.

Il Ministro dei Culti dichiarò chiusa la cerimonia, levando un *hoch* all'Imperatore.

LONDRA, 19. — I giornali pubblicano un dispaccio da Capetown, il quale dice essere indubbio che i Boeri abbiano attaccato Mafeking, ma furono completamente respinti.

CAPETOWN, 20. — I Boeri fecero saltare il ponte di Fourtenstrems ed il ponte sul Modder-River.

LONDRA, 20. — Un comunicato ufficiale sulla guerra fra l'Inghilterra ed il Transwaal non segnala alcun fatto importante. Accenna soltanto ai fatti già noti.

ORANGE-RIVER, 18. — Vi fu, domenica scorsa, uno scontro a Spruitfontein fra i Boeri e l'equipaggio di un treno blindato inglese.

Sei Boeri rimasero uccisi.

LONDRA, 20. — Il *Daily Mail* ha da Capetown: La città di Vryburg capitolò, domenica scorsa, e venne sgombrata dalla polizia e dagli abitanti.

Il *Times* ha da Ladysmith: Pattuglie boere occupano Actonhomes.

Il *Daily Telegraph* ha da Ladysmith: I Boeri occuparono giovedì Elandslaate.

TOLEDO, 20. — 230 casi gravi di malattia sospetta sono stati constatati a Quero.

LONDRA, 20. — Il *Morning Post*, in una seconda edizione, annunzia che 3000 Boeri sono accampati ad Actonhomes.

Un treno fu catturato dai Boeri ad Elandslaate. Esso si componeva di quattro vagoni carichi di bestiame. Due giornalisti sono stati fatti prigionieri.

CAPETOWN, 20. — Il campo di Glencoe è attaccato presentemente da grandi forze boere, le quali collocarono i cannoni sulla collina che domina la città ed aprirono il fuoco contro il campo inglese.

La battaglia è ora generale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 19 ottobre 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	760,1
Umidità relativa a mezzodì	56
Vento a mezzodì	NNE debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 16°,8. Minimo 12°,0
Pioggia in 24 ore	mm. 1,0.

Li 19 ottobre 1899.

In Europa pressione elevata sulla Germania, Chemnitz a 777; bassa a 755 sulla Norvegia settentrionale; ed ancora bassa sul Mediterraneo a 758 Cagliari.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato in Sicilia e Sardegna; aumentato altrove fino a 3 mm.; temperatura diminuita; pioggie sull'Italia inferiore e sulle isole; qualche temporale in Sardegna.

Stamane: cielo sereno sulla Valle Padana, in Liguria e Toscana, coperto o nuvoloso altrove con pioggie.

Barometro: 770 Torino, Parma, Belluno; 767 Genova, Firenze, Ancona, Foggia, Cosenza, Bari; 764 Portoferraio, Roma, Napoli; 760 Sicilia; 759 Sassari.

Probabilità: venti freschi a forti del 1° quadrante sull'Italia superiore, intorno levante altrove; cielo vario sull'Italia superiore, coperto con pioggie altrove; mare grosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 19 ottobre 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	legg. mosso	17 5	11 0
Massa e Carrara	—	—	—	—
Cuneo	1/4 coperto	—	15 0	6 3
Torino	sereno	—	14 5	8 8
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	17 9	5 8
Domodossola	1/2 coperto	—	17 5	3 2
Pavia	sereno	—	17 5	5 2
Milano	1/4 coperto	—	15 9	6 1
Sondrio	3/4 coperto	—	16 5	8 7
Bergamo	3/4 coperto	—	13 0	8 0
Brescia	3/4 coperto	—	16 2	7 0
Cremona	sereno	—	15 5	7 0
Mantova	sereno	—	15 0	7 2
Verona	—	—	—	—
Belluno	coperto	—	16 3	5 6
Udine	sereno	—	14 8	5 3
Treviso	sereno	—	15 2	5 8
Venezia	1/2 coperto	legg. mosso	14 7	7 5
Padova	sereno	—	15 3	6 3
Rovigo	sereno	—	15 2	4 5
Piacenza	sereno	—	15 0	5 0
Parma	1/2 coperto	—	15 9	6 6
Reggio nell'Em.	coperto	—	15 1	6 7
Modena	1/2 coperto	—	15 2	5 7
Ferrara	1/4 coperto	—	15 3	3 3
Bologna	sereno	—	13 9	5 7
Ravenna	3/4 coperto	—	18 6	5 1
Forlì	1/2 coperto	—	15 0	9 0
Pesaro	3/4 coperto	agitato	16 2	—
Ancona	1/2 coperto	mosso	18 0	12 0
Urbino	coperto	—	11 6	6 6
Macerata	3/4 coperto	—	13 8	9 7
Ascoli Piceno	coperto	—	15 0	9 0
Perugia	1/2 coperto	—	13 2	7 6
Camerino	3/4 coperto	—	11 0	6 7
Lucca	sereno	—	18 9	8 5
Pisa	sereno	—	19 8	9 6
Livorno	1/4 coperto	molto agitato	17 5	11 0
Firenze	sereno	—	16 5	11 8
Arezzo	sereno	—	15 3	10 1
Siena	sereno	—	14 7	9 2
Grosseto	1/2 coperto	—	18 4	10 3
Roma	coperto	—	17 2	12 0
Teramo	coperto	—	14 0	8 4
Chieti	coperto	—	14 0	5 0
Aquila	coperto	—	12 6	6 1
Agnone	coperto	—	10 2	6 5
Foggia	coperto	—	16 1	12 1
Bari	coperto	calmo	16 4	13 6
Lecce	coperto	—	19 7	14 8
Caserta	coperto	—	18 3	13 3
Napoli	coperto	legg. mosso	17 4	12 9
Benevento	piovoso	—	16 0	11 8
Avellino	coperto	—	14 5	10 0
Caggiano	piovoso	—	10 7	6 5
Potenza	piovoso	—	12 6	6 1
Cosenza	piovoso	—	18 0	12 0
Tiriolo	piovoso	—	18 0	9 0
Reggio Calabria	coperto	mosso	25 0	20 2
Trapani	coperto	calmo	27 1	20 4
Palermo	coperto	agitato	27 2	18 4
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	27 0	16 0
Caltanissetta	coperto	—	26 0	15 8
Messina	coperto	mosso	25 1	21 6
Catania	3/4 coperto	agitato	23 4	18 2
Siracusa	coperto	agitato	24 7	20 0
Cagliari	coperto	calmo	24 0	17 0
Sassari	piovoso	—	20 1	14 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.